

# Analisi dei rischi

Ultimo aggiornamento  
31/08/2024

## **ISTITUTO DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE**

### **Ispettorica Romana "San Giovanni Bosco" delle Figlie di Maria Ausiliatrice**

\*\*\*\*\*

- *Ente Giuridico Istituto "Gesù Nazareno" delle Salesiane di Don Bosco*
- *Ente Giuridico "San Saba" delle Figlie di Maria Ausiliatrice*
- *Ente Giuridico "Madonna di Bonaria" delle Figlie di Maria Ausiliatrice*
- *Ente Giuridico Istituto "Maria Ausiliatrice" delle Salesiane di Don Bosco*
- *Ente Giuridico Istituto Femminile "San Giovanni Bosco" delle Figlie di Maria Ausiliatrice*

\*\*\*\*\*

*Redatto secondo il  
D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*

# CAPITOLO 1

## REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(artt. 24 - 25 D.Lgs 231/2001)

### 1.1 Divieto temporaneo di trattare con la pubblica amministrazione (art. 289 bis c.p.p.– articolo introdotto dalla legge 3/2019)

«Con il provvedimento che dispone il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, il giudice interdice temporaneamente all'imputato di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1».

Analisi del rischio: non applicabile

### 1.2 Peculato (limitatamente al primo comma art. 314 c.p.– articolo introdotto dal D.lgs 75/2020)

«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi».

Il peculato rappresenta essenzialmente il reato di appropriazione indebita commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Si tratta di un reato plurioffensivo, nel senso che ad essere leso dalla condotta non è solamente il regolare buon andamento della P.A., ma anche e soprattutto gli interessi patrimoniali di quest'ultima e dei privati.

#### Giurisprudenza

- *In tema di peculato, la natura generica del dolo del delitto comporta che, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo è sufficiente che coscienza e volontà ricadano sulla condotta di appropriazione del denaro o della cosa pubblica di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità per ragioni del suo ufficio, a nulla rilevando i motivi che lo hanno indotto a quel comportamento, in quanto concernenti il momento antecedente del movente a delinquere.*  
*Cass., n. 23769/2021*

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
Basso (non escludibile perché, in quanto scuola paritaria, si possono commettere, dal lato attivo, i reati propri dei pubblici ufficiali).	Controlli ed ispezioni da parte degli enti pubblici. Attività rientranti nell'ambito della parità scolastica. Finanziamenti pubblici.	Predisposizione di un regolamento per il personale che contenga la disciplina dei comportamenti che potrebbero determinare l'abuso della qualità di pubblico ufficiale. Vigilanza sul rispetto del regolamento e inflizione di sanzioni disciplinari, conformi alla legge ed al CCNL, in caso di violazioni al regolamento. Informativa scritta, rivolta alle famiglie, in merito alla possibilità di segnalare comportamenti scorretti del personale

		dell'Istituto direttamente all'Organismo di vigilanza. Inserimento nel regolamento d'istituto di norme dirette ai genitori sui criteri da seguire per eventuali doni alla scuola o al personale scolastico.
--	--	--

### 1.3 Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.– articolo introdotto dal D. L. n.92 del 4 luglio 2024 e modificato da Legge di conversione n.112 dell'8 agosto 2024)

*«Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000».*

Il reato *de quo*, detto anche “*peculato per distrazione*” ha natura plurioffensiva in quanto tutela non solo l'imparzialità e il buon andamento, ma anche il patrimonio della pubblica amministrazione.

La condotta, consistente nell'appropriazione di denaro o di altra cosa mobile altrui, è, quindi, simile a quella prevista dall'appropriazione indebita di cui all'art. 646 c.p., da cui si differenzia per la qualifica rivestita dal soggetto attivo. Ed invero, nel reato di cui all'art. 314 bis c.p., soggetto attivo è il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che per ragione dell'ufficio o del servizio ricoperto, abbia la disponibilità giuridica di denaro o altra cosa mobile altrui.

La condotta consiste nel “destinare” (distrarre) il bene ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità.

#### Giurisprudenza

- *Condizione necessaria per la liceità della spesa è la puntuale destinazione dei fondi all'ambito delle finalità istituzionali, dunque, deve esservi coerenza, pertinenza, una causalità diretta con gli obiettivi da perseguire in virtù della primaria destinazione delle somme impressa dal soggetto pubblico erogatore. La deviazione da tale finalità, con utilizzazione in proprio favore (ovvero, anche per finalità che, pur genericamente di interesse pubblico non siano espressamente riconducibili alle attribuzioni e competenze della funzione istituzionale svolta, ma a quella di altre funzioni attribuite a soggetti pubblici distinti), determina una interversione del possesso ed appropriazione intrinsecamente illecita.*

*Cass., n. 23066/2009*

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
Medio (in quanto scuola paritaria, si possono commettere, dal lato attivo, i reati propri dei pubblici ufficiali).	Vedi sub paragrafo 1.2	Vedi sub paragrafo 1.2

#### 1.4 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.– articolo introdotto dal D.lgs 75/2020)

«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000».

L'errore del privato deve essere *spontaneo*, ed il funzionario deve essere in buona fede all'atto del ricevimento della cosa; se l'errore è *procurato dolosamente* da quest'ultimo ricorrerà, infatti, una diversa ipotesi criminosa, e cioè la concussione di cui all'art. 317 c.p.

Il reato è suscettibile di realizzazione attraverso le condotte alternative della ricezione o della ritenzione indebite di denaro o utilità, da parte del pubblico agente, per sé o per un terzo. La ricezione indica l'accettazione, con contestuale appropriazione, della cosa offerta erroneamente dal soggetto passivo. La ritenzione allude, invece, alla omessa restituzione di quanto ricevuto.

#### Giurisprudenza

- *Il reato di cui all'art. 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui) si può configurare esclusivamente nel caso in cui l'agente profitti dell'errore in cui il soggetto passivo già spontaneamente versa, come si desume dalla dizione della norma incriminatrice («giovandosi dell'errore altrui», cioè di un errore preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto attivo); e non ricorre, pertanto, nel caso in cui l'errore sia stato invece determinato da tale condotta, ricadendo in tal caso l'appropriazione commessa dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nella più ampia e generale previsione dell'art. 314 c.p., rispetto alla quale quella dell'art. 316 costituisce ipotesi marginale e residuale.*

*Cass., n. 5515/1996*

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
Basso (non escludibile perché, in quanto scuola paritaria, si possono commettere, dal lato attivo, i reati propri dei pubblici ufficiali).	Vedi sub paragrafo 1.2	Vedi sub paragrafo 1.2

#### 1.5 Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p. – articolo modificato dal D.L. n. 13/2022)

«Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni»

Il reato di malversazione a danno dello Stato si perfeziona quando s'impiegano contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici (statali, di altri enti pubblici o comunitari) ottenuti per la realizzazione di opere e attività di pubblico interesse, per finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati.

L'ipotesi criminosa si caratterizza per l'ottenimento di finanziamenti pubblici in modo lecito e per il successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle sottese all'erogazione.

Il delitto può essere commesso da chiunque, estraneo alla P.A. ometta di destinare, anche parzialmente, i fondi già ottenuti alle finalità per le quali gli stessi sono stati erogati.

Con la formula «*contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo*», il legislatore ha voluto intendere ogni forma d'intervento economico, mentre con il riferimento ad opere o attività di pubblico interesse sembra che il legislatore si sia voluto riferire non tanto alla natura dell'opera o dell'attività in sé e per sé considerata quanto piuttosto allo scopo perseguito dall'ente erogante.

L'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione della fattispecie è il dolo generico, sicché è sufficiente la consapevolezza della provenienza dei fondi e la volontà di non impiegare gli stessi per le finalità per le quali erano stati concessi.

## Giurisprudenza

- *Nei reati di malversazione e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, persona offesa è sempre il soggetto pubblico, sia esso lo Stato, l'Unione europea, ovvero un ente pubblico, trattandosi di reati posti a tutela della corretta gestione e utilizzazione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica. Ne consegue che il privato denunciante, non assumendo la qualità di persona offesa, non è legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione formulata dal P.M.*  
Cass. n. 20847/2010
- *Il reato di malversazione ai danni dello Stato - che consiste nella elusione del vincolo di destinazione gravante sui finanziamenti erogati per la realizzazione di una determinata finalità pubblica - si perfeziona nel momento in cui si attua la mancata destinazione dei fondi allo scopo per il quale erano stati ottenuti.*  
Cass., n. 40375/2002
- *L'elemento soggettivo del reato di malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis introdotto dall'art. 3 della legge 26 aprile 1990, n. 86), è costituito dal dolo generico, ossia, dalla volontà cosciente di sottrarre le risorse (contributo, sovvenzione o finanziamento destinato a determinare finalità di interesse pubblico) allo scopo prefissato; ne consegue che sono irrilevanti le finalità di qualsiasi natura che l'agente abbia inteso perseguire.*  
Cass. n. 29541/2001

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
Medio	Utilizzo di contributi e finanziamenti pubblici legittimamente conseguiti. Partecipazione ai corsi Fonder	Consegna all'O.d.V. di un elenco di tutti i contributi e finanziamenti pubblici. Verifica dei controlli già svolti dalla direzione. Controlli a campione per i corsi Fonder, in particolare all'ora di avvio e fine corso.

## 1.6 Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c. p. - articolo modificato dal 1° comma, art. 1, 1 lett. l) della L. 9 gennaio 2019 n. 3 e dal D.L. n. 13/2022)

«Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico

ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 3 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito».

La disposizione di cui sopra interviene a completare il sistema repressivo predisposto dal nostro ordinamento contro il fenomeno dell'illecita captazione di finanziamenti pubblici.

Il legislatore, con tale fattispecie ha inteso sanzionare condotte che, pur non raggiungendo la soglia della punibilità a titolo di truffa si presentavano, comunque, dotate di un intenso disvalore penale e, ciò nonostante, andavano esenti da pena.

## Giurisprudenza

- *Integra esclusivamente l'illecito amministrativo di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all'art. 316 ter, comma secondo, c.p., la condotta di colui che in sede di dichiarazione sostitutiva di certificazione - proposta al fine di ottenere il contributo relativo al cosiddetto bonus bebè, previsto dall'art. 1 legge n. 266 del 2005 - attesti falsamente di possedere la cittadinanza italiana, che rappresenta uno dei requisiti necessari per la riscossione del contributo in questione. (In motivazione, la Corte ha precisato che, dovendosi ritenere il reato di cui all'art. 316 ter c.p. fattispecie a struttura complessa, articolata in due condotte la prima delle quali è necessariamente una dichiarazione falsa, assorbe il delitto di cui all'art. 495 c.p.).  
Cass. n. 34563/2013*
- *Integra il delitto previsto dall'art. 316 ter c.p. la condotta del soggetto che consegue un contributo agricolo omettendo di informare l'ente concedente di essere sottoposto a misura di prevenzione antimafia per effetto di decreto divenuto irrevocabile.  
Cass. n. 8707/2013*

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
Medio	Conseguimento di contributi e finanziamenti pubblici Ottentimento dei contributi per la scuola paritaria.	Verifica dei documenti da presentare al finanziatore. Controllo sull'inserimento dei dati per il conseguimento dei contributi per la scuola. Controllo da parte delle funzioni apicali sui dati comunicati dal segretario scolastico all'amministrazione, previa firma del legale rappresentante (o suo delegato).

## 1.7 Concussione (art. 317 c. p.)

«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni».

Il reato di concussione si caratterizza per l'utilizzo indebito da parte del funzionario pubblico dei propri poteri, al fine di costringere il soggetto passivo a riconoscere a se o ad un terzo soggetto un vantaggio di natura economica o personale.

Si ha abuso dei poteri quando gli stessi siano esercitati fuori dei casi previsti dalla legge o senza le forme prescritte, ovvero quando detti poteri, pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, vengano utilizzati per il raggiungimento di scopi illeciti.

La legge 69/2015 include oggi fra i soggetti attivi del reato di concussione anche gli "incaricati di un pubblico servizio", prima esclusi dal legislatore sul presupposto (oggi non più condiviso) che questi ultimi non avessero poteri coercitivi tali da "costringere" il privato a dare o a promettere denaro o altra utilità.

### Giurisprudenza

- *Sussiste continuità normativa, quanto al pubblico ufficiale, fra la previgente fattispecie di concussione per costrizione ed il novellato art. 317 cod. pen., la cui formulazione è del tutto sovrapponibile, sotto il profilo strutturale, alla prima, con l'effetto che, in relazione ai fatti pregressi, va applicato il più favorevole trattamento sanzionatorio previsto dalla vecchia disposizione.*  
Cass. n. 12228/2014
- *In tema di concussione, deve essere esclusa la sussistenza del reato quando la prestazione promessa od effettuata dal soggetto passivo, a seguito di induzione o costrizione da parte dell'agente, giovi esclusivamente alla P.A. e rappresenti una utilità per il perseguimento dei relativi fini istituzionali.*  
Cass. n. 45970/2013

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
Basso (non escludibile perché, in quanto scuola paritaria, si possono commettere, dal lato attivo, i reati propri dei pubblici ufficiali).	Controlli ed ispezioni da parte degli enti pubblici. Attività rientranti nell'ambito della parità scolastica. Svolgimento, diretto o indiretto, da parte dei docenti, di servizi a pagamento all'utenza scolastica (lezioni private, indicazione di terzi professionisti...) Abuso dei mezzi di educazione e correzione ed esercizio del potere disciplinare sugli alunni.	Predisposizione di un regolamento per il personale che contenga la disciplina dei comportamenti che potrebbero determinare l'abuso della qualità di pubblico ufficiale. Controlli interni sulla trasparenza e regolarità della valutazione degli apprendimenti. Vigilanza sul rispetto del regolamento e inflizione di sanzioni disciplinari, conformi alla legge ed al CCNL, in caso di violazioni al regolamento. Informativa scritta, rivolta alle famiglie, in merito alla possibilità di segnalare comportamenti scorretti del personale dell'Istituto direttamente all'Organismo di vigilanza. Verifiche dell'OdV sui provvedimenti disciplinari a carico degli alunni. Divieto per i docenti e per la scuola di accettare dalle famiglie doni di valore non simbolico. Inserimento nel regolamento d'istituto di



		norme dirette ai genitori sui criteri da seguire per eventuali doni alla scuola o al personale scolastico.
--	--	--

## 1.8 Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319-320-321 c. p.)

**a) Corruzione per l'esercizio della funzione** (art. 318 c.p. – modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n) della L. 9 gennaio 2019 n. 3)

*«Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni».*

**b) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio** (art. 319 c.p.)

*«Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni».*

**c) Circostanze aggravanti** (319 bis c.p.)

*«La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi».*

**d) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** (art. 320 c.p.)

*«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo».*

**e) Pene per il corruttore** (art. 321 c.p.)

*«Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità».*

Il reato di corruzione consiste in un accordo fra un pubblico funzionario e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo un compenso che non gli è dovuto per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (corruzione propria) ovvero conforme a tali doveri (corruzione impropria).

Nella corruzione il pubblico ufficiale ed il privato sono in posizione paritaria, diversamente dalla concussione che invece presuppone lo sfruttamento da parte del funzionario della propria posizione di superiorità alla quale corrisponde una situazione di soggezione nel privato.

Nei casi sopra indicati, l'art. 321 c.p. dispone che le pene ivi stabilite si applicano anche a chi dà o promette al pubblico Ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità.

### Giurisprudenza

- *In tema di corruzione, anche la corruzione in atti giudiziari impropria può integrare il delitto previsto dall'art. 319 ter c.p., giusto il richiamo ivi contenuto agli artt. 318 e 319 c.p., là dove le utilità economiche costituiscano il prezzo della compravendita della funzione giudiziaria, considerata nel suo complessivo svolgimento, sia trascorso che futuro. Cass. n. 23024/2004*
- *In tema di corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, per l'attribuzione della qualità di incaricato di pubblico servizio occorre che l'attività concretamente esercitata dal soggetto sia disciplinata da norme di diritto pubblico ovvero, con atto normativo anche di rango inferiore, deve essere assunta come propria dallo Stato o da*



*altro ente pubblico, sicché deve essere chiara la natura pubblicistica di tale attività in quanto diretta a realizzare in via immediata le finalità dell'ente pubblico, concretantesi in un servizio rivolto alla generalità dei cittadini.*

*Cass. n. 2549/2004*

<b>Livello di rischio</b>	<b>Processi sensibili</b>	<b>Contromisure</b>
Basso (non escludibile, sia perché l'Istituto entra istituzionalmente a contatto con la PA, sia perché, in quanto scuola paritaria, si possono commettere, dal lato attivo, i reati propri dei pubblici ufficiali).	Controlli ed ispezioni da parte degli enti pubblici. Attività rientranti nell'ambito della parità scolastica.	Applicazione delle contromisure sopra definite per il reato di concussione. Divieto, per il personale dell'Istituto che partecipa ad attività di verifica ispettiva da parte di pubblici funzionari, di produrre documenti non genuini o rendere affermazioni false al personale ispettivo. Obbligo, per il personale dell'Istituto che partecipa alle attività di verifica ispettiva da parte di pubblici funzionari, di riferire ai propri superiori, e di costoro all'Organismo di Vigilanza, eventuali tentativi di corruzione subiti o comunque offerte o proposte di qualsiasi natura. Divieto di effettuare elargizioni a pubblici ufficiali, che non siano di valore simbolico. Le elargizioni di valore "non simbolico" non sono necessariamente in denaro (es. assunzioni, contratti di consulenza).

### **1.9 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c. p.)**

*«Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da sei a dodici dieci anni.*

*Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni».*

Per quanto riguarda il reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), si precisa che tale fattispecie non ricorre soltanto in relazione all'esercizio delle funzioni giudiziarie cui è subordinata e allo *status* di colui che le esercita, ma ha una portata più ampia. Infatti, come precisato dalla Corte di Cassazione, costituisce "atto giudiziario" qualsiasi atto funzionale a un procedimento giudiziario, indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi lo realizza (cfr. Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 15208/2010, con riferimento alla testimonianza resa in un processo penale).

Anche nella fattispecie in esame, si applica l'art. 321 c.p. sopra riportato (vedi sub paragrafo 1.4).

### **Giurisprudenza**

- *La finalità perseguita al momento del compimento dell'atto del pubblico ufficiale si riferisce al fatto ed il valore del profilo soggettivo diviene così preponderante ai fini della ipotizzabilità del fatto di corruzione giudiziaria da*

*cancellare la distinzione tra atto contrario ai doveri di ufficio e atto di ufficio, rimanendo esponenziale il presupposto che l'autore del fatto sia venuto meno al dovere di imparzialità e terzietà (non solo soggettiva ma anche oggettiva) costituzionalmente presidiato, così da alterare la dialettica processuale. L'elemento soggettivo peculiare finalizza la stessa tipicità dei fatti previsti dagli artt. 318 e 319 c.p. entro un ambito puntualmente delimitato dalla finalità del contegno.*

*Cass., S.U. 15208/2010*

<b>Livello di rischio</b>	<b>Processi sensibili</b>	<b>Contromisure</b>
Residuale (limitato ai casi di contenzioso).	Svolgimento di procedimenti davanti all'autorità giudiziaria.	Il Codice Etico verrà trasmesso e sottoscritto per accettazione dai legali a cui è rilasciata la procura per il processo.

### **1.10 Induzione indebita a dare o promettere utilità - c.d. "concussione per induzione" (art. 319- quater c.p.)**

*«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.*

*Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni».*

L'introduzione (ex legge 190/2012) dell'autonoma figura del reato di concussione per induzione sovverte l'originaria impostazione del codice penale che raggruppava in un'unica norma e sottoponeva alla stessa sanzione il «costringere e l'indurre alcuno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità».

Il fatto costitutivo del reato in questo caso è rappresentato dalla coartazione della volontà del privato, che si realizza quando il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induce il privato a sottostare alle sue richieste.

La nuova formulazione, cui consegue la rimodulazione anche dell'art. 317 c.p., ricalca il consolidato orientamento giurisprudenziale maturato in materia di concussione per induzione abbassando però i limiti edittali massimi e stabilendo la punibilità anche del privato che perfeziona la dazione dell'indebitato.

La Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza n. 12228 del 14 marzo 2014) ha indicato i principi di diritto da osservare per individuare la linea di confine tra i diversi illeciti, evidenziando che:

a) la differenza tra il reato di concussione (art. 317 c.p.) e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità (319-*quater* c.p.) riguarda i soggetti attivi e le modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità. Infatti, la concussione consiste nell'abuso costringitivo attuato dal pubblico ufficiale mediante violenza o minaccia di un danno *contra ius* che determina la soggezione psicologica del destinatario – ma non l'annullamento della sua libertà di autodeterminazione - il quale, senza riceverne alcun vantaggio, si trova di fronte all'alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o promessa dell'utilità. L'induzione indebita si realizza, invece, nel caso di abuso induttivo del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, con una condotta di persuasione, inganno o pressione morale condiziona in modo più tenue la volontà del destinatario; quest'ultimo, pur disponendo di un margine decisionale più ampio, finisce per accettare la richiesta della prestazione indebita, nella prospettiva di conseguire un tornaconto personale;

b) i reati di concussione e induzione indebita si distinguono dalle fattispecie corruttive in quanto i primi due delitti presuppongono una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico idonea a determinare la soggezione psicologica del privato, costretto o indotto alla dazione o promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo viene concluso liberamente e consapevolmente dalle parti. Queste si trovano

su un piano di parità sinallagmatica, nel senso che l'accordo è in grado di produrre vantaggi reciproci per entrambi i soggetti che lo realizzino.

## Giurisprudenza

- *Il reato di cui all'art. 319-quater cod. pen., introdotto dalla legge n. 190 del 2012, è designato dall'abuso induttivo del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, vale a dire da una condotta di persuasione, di suggestione, di inganno (purché quest'ultimo non si risolva in induzione in errore sulla doverosità della dazione), di pressione morale, con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale, il che lo pone in una posizione di complicità col pubblico agente e lo rende meritevole di sanzione.*  
*Cass, s.u., n. 1222/2014*

<b>Livello di rischio</b>	<b>Processi sensibili</b>	<b>Contromisure</b>
Basso (non escludibile perché, in quanto scuola paritaria, si possono commettere, dal lato attivo, i reati propri dei pubblici ufficiali).	Vedi sub paragrafo 1.6	Vedi sub paragrafo 1.6

### 1.11 Istigazione alla corruzione (art. 322 c. p.)

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319».

Il reato *de quo* si connota per la sua essenza monosoggettiva, a differenza della struttura plurisoggettiva che caratterizza i delitti di corruzione sopra analizzati. Ed invero, soggetto attivo dell'ipotesi criminosa in esame è esclusivamente il privato nei casi di cui ai commi 1 e 2 e, in quelli di cui ai commi 3 e 4, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.

## Giurisprudenza

- *La condotta di sollecitazione, punita dal comma 4 dell'art. 322 c.p., si distingue sia da quella di costrizione - cui fa riferimento l'art. 317 c.p., nel testo come modificato dall'art. 1 comma 75 l. n. 190 del 2012 - che da quella di induzione - che caratterizza la nuova ipotesi delittuosa dell'art. 319 quater c.p., introdotta dalla medesima l. n. 190 - in quanto si qualifica come una richiesta formulata dal pubblico agente senza esercitare pressioni o suggestioni che tendano a piegare ovvero a persuadere, sia pure allusivamente, il soggetto privato, alla cui libertà di*

*scelta viene prospettato, su basi paritarie, un semplice scambio di favori, connotato dall'assenza sia di ogni tipo di minaccia diretta o indiretta sia, soprattutto, di ogni ulteriore abuso della qualità o dei poteri.*

*Cass. 23004/2014*

- *Il reato di concussione e quello di induzione indebita si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due richiedono una condotta di prevaricazione abusiva del pubblico agente, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre l'estraneo, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la par condicio contractualis ed evidenzia l'incontro assolutamente libero e consapevole delle volontà delle parti. Il tentativo di induzione indebita, in particolare, si differenzia dall'istigazione alla corruzione attiva, perché presuppone che il pubblico agente, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, ponga potenzialmente il suo interlocutore in uno stato di soggezione, avanzando una richiesta perentoria, ripetuta, più insistente e con più elevato grado di pressione psicologica rispetto alla mera sollecitazione, che si concretizza nella proposta di un semplice scambio di favori, mentre la condotta di cui all'art. 322, commi 3 e 4, c.p., si muove nell'ottica di instaurare un rapporto paritetico tra i soggetti coinvolti, diretto al mercimonio dei pubblici poteri.*

*Cass. s. u., n. 12228/2013*

<b>Livello di rischio</b>	<b>Processi sensibili</b>	<b>Contromisure</b>
Basso (non escludibile, sia perché l'Istituto entra istituzionalmente a contatto con la PA, sia perché, in quanto scuola paritaria, si possono commettere, dal lato attivo, i reati propri dei pubblici ufficiali).	Controlli ed ispezioni da parte degli enti pubblici. Attività rientranti nell'ambito della parità scolastica. Sul lato attivo, stesse situazioni individuate nella tabella precedente.	Applicazione delle contromisure sopra definite per il reato di concussione. Divieto, per il personale dell'Istituto che partecipa ad attività di verifica ispettiva da parte di pubblici funzionari, di produrre documenti non genuini o rendere affermazioni false al personale ispettivo. Obbligo, per il personale dell'Istituto che partecipa alle attività di verifica ispettiva da parte di pubblici funzionari, di riferire ai propri superiori, e di costoro all'Organismo di Vigilanza, eventuali tentativi di corruzione subiti o comunque offerte o proposte di qualsiasi natura. Divieto di effettuare elargizioni a pubblici ufficiali, che non siano di valore simbolico. Le elargizioni di valore "non simbolico" non sono necessariamente in denaro (es. assunzioni, contratti di consulenza).

**1.12 Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p. – articolo modificato dal Decreto Legge n.92 del 4 luglio 2024, dalla Legge di conversione n.112 dell'8 agosto 2024 e dalla Legge n.114 del 9 agosto 2024)**

«Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
- 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi».

La fattispecie in esame estende la punibilità delle condotte sopra descritte alle ipotesi in cui queste siano poste in essere nei confronti degli organi della Comunità Europea e di funzionari della Comunità o di altro stato membro.

### Giurisprudenza

- In tema di responsabilità da reato degli enti, sono applicabili alla persona giuridica le misure cautelari interdittive anche qualora il reato presupposto sia quello di corruzione internazionale di cui all'art. 322 bis c.p., pur dovendosi verificare in concreto l'effettiva possibilità di applicare tali misure senza che ciò comporti, seppure solo nella fase esecutiva, il coinvolgimento degli organismi di uno Stato estero.

Cass. Penale n. 42701 /2010

- *La corruzione di funzionari di uno Stato estero assume rilevanza penale solo in relazione alle condotte poste in essere dal corruttore dopo l'introduzione dell'art. 322 bis c.p. e sorrette dal dolo specifico di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.*

*Cass. n. 49532/2009*

<b>Livello di rischio</b>	<b>Processi sensibili</b>	<b>Contromisure</b>
Basso (non escludibile, sia perché l'Istituto entra istituzionalmente a contatto con la PA, sia perché, in quanto scuola paritaria, si possono commettere, dal lato attivo, i reati propri dei pubblici ufficiali).	Vedi sub paragrafo 1.7	Vedi sub paragrafo 1.7

### **1.13 Riparazione pecuniaria (art. 322 quater c.p.– articolo introdotto dalla legge 3/2019)**

*«Con il provvedimento che dispone il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, il giudice interdice temporaneamente all'imputato di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1».*

**Analisi del rischio: non applicabile**

### **1.14 Traffico di influenze illecite (346 bis c.p - – modificato dall'art. 1 comma 1 lett. t) della L. 9 gennaio 2019 n. 3 – Articolo modificato dalla Legge n. 3/2019 e sostituito dalla Legge n.114 del 9 agosto 2024)**

*«Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.*

*Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.*

*La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.*

*La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.*

*La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio».*



La norma, tesa a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra il corrotto ed il corruttore, risponde anche ad esigenze di carattere nazionale. La disposizione in commento pone in essere una forma di tutela anticipata dell'interesse alla legalità, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

Il fondamento giuridico della norma è quello di evitare che gli incarichi pubblici possano sedimentare un tessuto di relazioni con i pubblici ufficiali su cui il privato possa fare leva nello svolgimento della sua attività di intermediazione verso la Pubblica Amministrazione, oltre che nella volontà d'impedire l'esercizio di pressioni indebite sui pubblici funzionari ed anche l'illecito arricchimento dell'intermediario. Il reato di traffico di influenze illecite è un reato comune in quanto sia il committente che il mediatore non debbono possedere una qualifica soggettiva particolare.

## Giurisprudenza

- *In tema di traffico di influenze, la mediazione onerosa è illecita se l'accordo tra il committente ed il mediatore è finalizzato alla commissione di un illecito penale idoneo a produrre vantaggi indebiti al primo, non assumendo rilievo l'illegittimità negoziale per difformità dal contratto tipico di mediazione ovvero il mero uso di una relazione personale, preesistente o potenziale, tra il mediatore ed il pubblico agente per il conseguimento di un fine lecito.*  
Cass. n. 1182/2021

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
Basso (non escludibile, sia perché l'Istituto entra istituzionalmente a contatto con la PA, sia perché, in quanto scuola paritaria, si possono commettere, dal lato attivo, i reati propri dei pubblici ufficiali).	Vedi sub paragrafo 1.7	Vedi sub paragrafo 1.7

### 1.15 Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p. - Introdotto da D.L. 10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023)

«Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà».

Analisi del rischio: non applicabile



### **1.16 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p. - Introdotto da D.L. 10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023)**

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032».

Analisi del rischio: non applicabile

### **1.17 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p. - Introdotto da D.Lgs 14 luglio 2020 n. 75)**

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032».

Analisi del rischio: non applicabile

### **1.18 Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c. p.)**

«...omissis... La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;...omissis».

Si tratta del più tipico delitto con la cooperazione artificiosa della vittima; l'azione offensiva del reo non si esaurisce, infatti, in un'aggressione unilaterale, ma la realizzazione dell'illecito non può prescindere da un comportamento attivo della vittima, in quanto l'atto di disposizione patrimoniale, da questa compiuto è essenziale per la verifica del danno, evento in esame.

In particolare, la figura di reato in esame è caratterizzata da una stretta concatenazione tra le note modali della condotta truffaldina ed i conseguenti eventi: gli artifici e i raggiri inducono la vittima in errore; è sulla base di quest'errore e quindi della falsa rappresentazione della realtà che il *deceptus* si determina all'atto di disposizione patrimoniale.

#### **Giurisprudenza**

- *Integra gli estremi della truffa ai danni dell'INPS, in presenza di una prestazione lavorativa effettiva, l'interposizione fittizia da parte del datore di lavoro, nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro apparente sia gravato da oneri contributivi inferiori rispetto a quelli che graverebbero sul datore di lavoro effettivo o interponente, nel qual caso si configura un danno ingiusto a carico dell'INPS, costituito dal risparmio contributivo.*  
Cass., n. 5568/2014
- *Non sussiste rapporto di specialità tra il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato consumata a mezzo della indebita evasione fiscale e quello di frode fiscale, sia perché quest'ultimo non include o comprende tutti gli elementi del primo, sia perché si tratta di fattispecie volte alla tutela di interessi diversi, sia, infine, perché - quanto alla loro oggettività - nel reato di frode fiscale non occorre l'effettiva induzione in errore dell'Amministrazione finanziaria né il conseguimento dell'ingiusto profitto con danno dell'Amministrazione.*  
Cass., n. 14707/2007

- *Integra il delitto di truffa, e non il meno grave reato di cui all'art. 37 L. n. 689 del 1981, il datore di lavoro che, per mezzo dell'artificio costituito dalla fittizia esposizione di somme come corrisposte al lavoratore, induce in errore l'istituto previdenziale sul diritto al conguaglio di dette somme, invero mai corrisposte, realizzando così un ingiusto profitto e non già una semplice evasione contributiva.*  
Cass., n. 11184/2007
- *Sussiste il rapporto di specialità tra il delitto di frode fiscale (art. 2 D.Lgs. n. 274 del 2000, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e quello di truffa ai danni dello Stato (art. 640, comma secondo, n. 1, c. p.), in quanto esso è connotato da uno specifico artificio e da una condotta a forma vincolata; inoltre, in tal senso depongono i meccanismi della repressione penal-tributaria e i connessi incentivi al "ravvedimento", in particolare la esclusione della rilevanza del tentativo ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 274 del 2000 e del concorso di persone ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. n. 274 del 2000, che escludono che possano ascriversi anche a titolo di truffa ai danni dello Stato quelle condotte che previste e sanzionate nel D.Lgs. n. 274 del 2000, non hanno altra diretta finalità che l'evasione o l'elusione della obbligazione tributaria.*  
Cass., n. 3257/2006

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
<p>Basso (non escludibile, sia perché l'Istituto entra istituzionalmente a contatto con la PA, sia perché, in quanto scuola paritaria, si possono commettere, dal lato attivo, i reati propri dei pubblici ufficiali).</p>	<p>Controlli ed ispezioni da parte degli enti pubblici. Attività rientranti nell'ambito della parità scolastica.</p>	<p>Applicazione delle contromisure sopra definite per il reato di concussione. Divieto, per il personale dell'Istituto che partecipa ad attività di verifica ispettiva da parte di pubblici funzionari, di produrre documenti non genuini o rendere affermazioni false al personale ispettivo. Obbligo, per il personale dell'Istituto che partecipa alle attività di verifica ispettiva da parte di pubblici funzionari, di riferire ai propri superiori, e di costoro all'Organismo di Vigilanza, eventuali tentativi di corruzione subiti o comunque offerte o proposte di qualsiasi natura. Divieto di effettuare elargizioni a pubblici ufficiali, che non siano di valore simbolico. Le elargizioni di valore "non simbolico" non sono necessariamente in denaro (es. assunzioni, contratti di consulenza).</p>

### 1.19 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c. p. – articolo modificato dal D.L. n. 13/2022)

«La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee».

Il fatto materiale incriminato è lo stesso di cui all'art. 640 c.p. (Truffa). La specificità della fattispecie in esame risiede nell'oggetto della frode rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo.

## Giurisprudenza

- *In tema di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la condotta si perfeziona non già con l'approvazione del finanziamento pubblico, ma solo con la presentazione di rendiconti supportati da falsi documenti giustificativi, perché da tale momento è consentito il trattenimento da parte del soggetto privato delle somme illecitamente percepite, in relazione sia alle anticipazioni già ricevute che al saldo finale.*

*Cass., n. 12278/2020*

<b>Livello di rischio</b>	<b>Processi sensibili</b>	<b>Contromisure</b>
Basso (non escludibile, sia perché l'Istituto entra istituzionalmente a contatto con la PA, sia perché, in quanto scuola paritaria, si possono commettere, dal lato attivo, i reati propri dei pubblici ufficiali).	Controlli ed ispezioni da parte degli enti pubblici. Attività rientranti nell'ambito della parità scolastica.	Vedi paragrafo sub 1.14

### 1.20 Applicabilità dell'articolo 322ter c.p. (art. 640 quater c.p. - Introdotto dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024)

«Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numeri 1 e 2-ter), 640 bis e 640 ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322 ter».

Analisi del rischio: **non applicabile**

### 1.21 Frode ai danni del fondo agricolo Europeo (art. 2 legge 898/1986 – introdotto con il D.lgs 75/2020)

«1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1».

Analisi del rischio: **non applicabile**

## CAPITOLO 2

### REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

(artt. 24 - bis D.Lgs 231/2001)

#### 2.1 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c. p. – articolo modificato dalla legge n. 90 del 28 giugno 2024 )

«Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa, negli altri casi si procede d'ufficio».

Con la norma in esame il legislatore ha voluto apportare protezione al c.d. *domicilio informatico*, inteso come luogo ideale ove una persona esplica alcune facoltà intellettuali e manifesta la propria personalità, con possibilità di escludere terzi non graditi, tanto che nell'ambito del codice penale l'art. 615 ter è collocato tra i delitti contro la inviolabilità del domicilio inteso come “*espansione ideale dell'area di rispetto pertinente al soggetto interessato, garantito dall'art. 14 della Costituzione e penalmente tutelata nei suoi aspetti più essenziali e tradizionali dagli artt. 614 e 615 del codice penale*”.

La previsione normativa in oggetto non si limita a tutelare i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concreta nel diritto di escludere gli altri da questo domicilio, quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinente alla sfera di pensiero o all'attività, lavorativa o non, dell'utente, La conseguenza è che la tutela della legge si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati tanto se il titolare del diritto di esclusiva è persona fisica, quanto se sia persona giuridica o altro ente.

Il delitto, che è reato di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico, e quindi con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi una effettiva lesione alla stessa.

#### Giurisprudenza

- *il delitto previsto dall'art. 615-ter c.p. è di mera condotta (ad eccezione per le ipotesi aggravate del comma secondo, n. 2 e 3) e si perfeziona con la violazione del domicilio informatico, con la introduzione nel relativo sistema, senza la necessità che si verifichi una effettiva lesione del diritto alla riservatezza dei dati.*

*Cass., n. 11689/2007*

- *per sistema informatico si intende un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo attraverso l'utilizzazione di tecnologie informatiche che sono caratterizzate, per mezzo di una attività di "codificazione" e "decodificazione", di "registrazione" o "memorizzazione", di "dati" e dalla elaborazione automatica degli stessi, in modo da generare informazioni costituite da un insieme più o meno vasto di informazioni organizzate secondo una logica che consente loro di esprimere un particolare significato per l'utente.*  
Cass., n. 3067/1999

Analisi del rischio: **vedi Capitolo 2.17**

## **2.2 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p. – articolo modificato dalla legge n. 90 del 28 giugno 2024)**

*«Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.*

*La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1).*

*La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma».*

La norma in esame è posta dal legislatore a presidio del domicilio informatico in una fase anticipata rispetto al momento dell'accesso abusivo di cui alla norma sub 2.1.

Questo articolo trova ampia applicazione anche nella lotta alla pirateria satellitare, infatti, il modo di operare tipico delle organizzazioni dedite a tale forma di attività è quello di trasmettere e rendere disponibili codici per accedere a programmi a visione condizionata in seguito al pagamento di una somma.

### **Giurisprudenza**

- *Integra il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a servizi informatici e telematici (art. 615 quater c. p.) e non quello di ricettazione la condotta di chi riceve i codici di carte di credito abusivamente scaricati dal sistema informatico, ad opera di terzi e li inserisce in carte di credito clonate poi utilizzate per il prelievo di denaro contante attraverso il sistema bancomat.*  
Cass., n. 47021/2013
- *Integra il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a servizi informatici o telematici di cui all'art. 615-quater c.p., la condotta di colui che si procuri abusivamente il numero seriale di un apparecchio telefonico cellulare appartenente ad altro soggetto, poiché attraverso la corrispondente modifica del codice di un ulteriore apparecchio (cosiddetta clonazione) è possibile realizzare una illecita connessione alla rete di telefonia mobile, che costituisce un sistema telematico protetto, anche con riferimento alle banche concernenti i dati esteriori delle comunicazioni, gestite mediante tecnologie informatiche.*  
Cass., n. 5688/2004

Analisi del rischio: **vedi Capitolo 2.17**

### **2.3 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617- bis c.p. – articolo introdotto dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024)**

*«Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge [c.p.p. 266-271], al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirle o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei intercettare, impedire od interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1).*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni».*

Il bene giuridico tutelato dalla disposizione in esame è la segretezza e la libertà delle comunicazioni e conversazioni telegrafiche o telefoniche, nel rispetto del disposto dell'art. 15 Cost. in una fase prodromica a quella della effettiva lesione del bene stesso.

Il reato è, dunque, una fattispecie di pericolo in quanto appresta una tutela anticipata alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni telefoniche intercorrenti tra soggetti terzi rispetto all'autore materiale della condotta. Il soggetto attivo del reato può essere "chiunque", trattandosi di un reato comune, a eccezione delle persone tra le quali la conversazione o comunicazione si svolge. La condotta criminosa consiste nella installazione, anche solo parziale e non necessariamente permanente, di apparati e strumenti oggettivamente idonei a intercettare o impedire la conversazione o la comunicazione telegrafica o telefonica.

Ai fini della configurabilità del reato, non è necessaria l'effettiva intercettazione o registrazione di altrui comportamenti o comunicazioni, dovendosi avere riguardo alla sola attività di installazione e non anche a quella successiva di intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni che rileva solo come fine della condotta. Infatti, presupposto indispensabile per la configurabilità del reato è la idoneità all'intercettazione della strumentazione installata.

#### **Giurisprudenza**

- *Integra il delitto previsto dall'art. 617-bis cod. pen. l'installazione di apparati o strumenti o parti di essi funzionali ad intercettare o ad impedire comunicazioni, conversazioni, ovvero qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati, anche se gli stessi, al di fuori dell'ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non abbiano funzionato o non siano stati attivati.*  
*Cass. Penale, n. 1834/2021*
- *I programmi informatici denominati "spy-software" che, se installati in modo occulto su un telefono cellulare, un "tablet" o un PC, consentono di captare tutto il traffico dei dati in arrivo o in partenza dal dispositivo, rientrano tra gli "apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti" diretti all'intercettazione o all'impedimento di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone, di cui all'art. 617-bis, comma primo, cod. pen., in quanto tale norma delinea una categoria aperta, suscettibile di essere implementata per effetto delle innovazioni tecnologiche che, nel tempo, consentono di realizzare gli scopi vietati dalla legge.*  
*Cass. Penale, n. 15071/2019*

Analisi del rischio: vedi **Capitolo 2.17**



## **2.4 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p. – articolo modificato dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024)**

«Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni; se il fatto è commesso:

1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615 ter, terzo comma;

2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema».

La norma in esame, introdotta dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1993 n. 547 mira ad impedire l'intercettazione fraudolenta, ravvisabile ogni qual volta l'agente prenda conoscenza delle comunicazioni in maniera occulta e senza esserne legittimato. Il bene giuridico tutelato dalla norma in esame è rappresentato dalla "sicurezza del sistema informatico o telematico", che si estrinseca nella genuinità (intesa come autenticità del contenuto) e nella riservatezza (intesa quale conoscenza o conoscibilità delle informazioni da parte dei soli soggetti abilitati) delle comunicazioni

### **Giurisprudenza**

- *Integra il delitto di intercettazione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater, comma primo, c.p.) la condotta di colui che si avvalga di mezzi atti ad eludere i meccanismi di sicurezza preordinati ad impedire l'accesso di estranei alle comunicazioni.*  
Cass. n. 31135/2007

Analisi del rischio: vedi **Capitolo 2.17**

## **2.5 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinques c.p. – articolo modificato dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024)**

«Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617 quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni».

Tale norma è volta a sanzionare la semplice predisposizione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.



Si tratta di un reato di pericolo, infatti, lo stesso si perfeziona nel momento in cui l'apparecchiatura installata è idonea ad impedire o ad interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, indipendentemente dal fatto che le stesse non siano ancora in funzione.

### Giurisprudenza

- *Integra il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.) la condotta di colui che installi, all'interno del sistema bancomat di un'agenzia di banca, uno scanner per bande magnetiche con batteria autonoma di alimentazione e microchip per la raccolta e la memorizzazione dei dati, al fine di intercettare comunicazioni relative al sistema informatico. Trattandosi di reato di pericolo, non è necessario accertare, ai fini della sua consumazione, che i dati siano effettivamente raccolti e memorizzati.*  
Cass., n. 36601/2010
- *Integra il delitto di cui all'art. 617 quinquies c.p. la condotta di colui che installa abusivamente apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico posizionando nel «postamat» di un ufficio postale una fotocamera digitale, considerato che l'intercettazione implica l'inserimento nelle comunicazioni riservate, traendo indebita conoscenza delle stesse.*  
Cass., n. 3252/2007

Analisi del rischio: vedi **Capitolo 2.17**

### 2.6 Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-sexies c.p. – articolo introdotto dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024)

«Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617quater.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa».

Analisi del rischio: non applicabile

### 2.7 Estorsione (art. 629 c.p. – articolo introdotto dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024)

«Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628.

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 sexies, 635 bis, 635 quater e 635 quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità».

La condotta incriminata è quella di chi, con violenza o minaccia, costringa taluno a fare od omettere qualcosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto ed arrecando un danno al soggetto passivo.

La minaccia deve essere concretamente idonea a ledere la libertà di autodeterminazione della vittima, non essendo, per contro, necessario, che si determini una sua effettiva intimidazione. Per minaccia va invece intesa la prospettazione di un male ingiusto e notevole, proveniente dal soggetto minacciante (se prospettato come proveniente da soggetti terzi non aventi rapporti con il colpevole o per via di eventi naturali sarà configurabile la truffa). Essa può essere attuata esplicitamente ed anche implicitamente, purché in maniera idonea a coartare la volontà del soggetto passivo.

### Giurisprudenza

- *Integra il reato di estorsione l'ottenimento della rinuncia a far valere il credito conseguente all'adempimento di una prestazione contrattuale mediante l'implicita intimidazione esercitata dal debitore che, pur senza compiere atti di violenza o minaccia, abbia già esibito, al momento della costituzione del rapporto, la propria appartenenza ad un'associazione mafiosa.*  
Cass. Pen., n. 40899/2018
- *In tema di estorsione, una pretesa contrattuale è contra ius ed integra il reato solo quando l'agente, pur avvalendosi di mezzi giuridici legittimi, li utilizzi per conseguire vantaggi estranei al rapporto giuridico controverso, perché non dovuti nell'an o nel quantum o perché finalizzati a scopi diversi o non consentiti rispetto a quelli per cui il diritto è riconosciuto o tutelato, e quindi per realizzare un profitto ingiusto.*  
Cass. Pen., n. 34242/2018

Analisi del rischio: vedi **Capitolo 1.7 e 2.17**

### **2.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p. - articolo modificato dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024)**

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato».

L'elemento psicologico del reato sta nella coscienza e volontà di danneggiare; a nulla rilevano il movente o le finalità per le quali il fatto sia commesso, infatti, il reato sussiste anche quando l'azione sia posta in essere non al diretto scopo di nuocere.

Per escludere la sussistenza del delitto di danneggiamento non basta che il danno causato sia di modesta entità, ma è necessario che esso sia talmente esiguo da non poter integrare una modificazione strutturale o funzionale della cosa, ovvero un deterioramento di una certa consistenza ed evidenza.

### Giurisprudenza

- *Il reato di danneggiamento di dati informatici previsto dall'art. 635 bis c.p. deve ritenersi integrato anche quando la manomissione ed alterazione dello stato di un computer sono rimediabili soltanto attraverso un intervento recuperatorio postumo comunque non reintegrativo dell'originaria configurazione dell'ambiente di lavoro.*

Cass. n. 8555/2012

- *Antecedentemente all'entrata in vigore della L. 23 dicembre 1993, n. 547 (in tema di criminalità informatica), che ha introdotto in materia una speciale ipotesi criminosa, la condotta consistente nella cancellazione di dati dalla memoria di un computer, in modo tale da renderne necessaria la creazione di nuovi, configurava un'ipotesi di danneggiamento ai sensi dell'art. 635 c.p. in quanto, mediante la distruzione di un bene immateriale, produceva l'effetto di rendere inservibile l'elaboratore.*

Cass. s. u., n. 1282/1997

Analisi del rischio: vedi **Capitolo 2.17**

## **2.9 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter c.p. - articolo modificato dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024)**

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)».

Fattispecie analoga a quella analizzata sub paragrafo 2.6, con la precisazione che nel caso di specie il danneggiamento di dati ed informazioni riguarda programmi dello Stato o di altri enti pubblici.

### **Giurisprudenza**

- *L'introduzione, tra i delitti contro il patrimonio, degli artt. 635-bis e 635-ter c.p., che prevedono il «Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici», appartenenti rispettivamente a soggetti privati o a soggetti pubblici; degli artt. 635-quater e 635-quinquies c.p., che puniscono il «Danneggiamento di sistemi informatici o telematici» privati o di pubblica utilità, conferma che il dato informatico di per sé, considerato quale "cosa", può essere oggetto di danneggiamento separatamente dal danneggiamento del sistema informatico nel quale è inserito.*

Cass., s. u., n. 31022/2015

Analisi del rischio: vedi **Capitolo 2.17**

## **2.10 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p. - articolo modificato dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024)**

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato».

Fattispecie analoga a quella analizzata *sub* paragrafo 2.6, con la precisazione che con la condotta di cui all'art. 635 – bis c.p. si distrugge, danneggia o rende inservibile il sistema informatico o telematico.

### **Giurisprudenza**

- Nei delitti di danneggiamento informatico (artt. 635 bis - ter - quater - quinquies c.p.) è assente ogni riferimento all'ingiusto profitto e l'elemento materiale è costituito dal mero danneggiamento dei sistemi informatici o telematici e, quindi, da una condotta finalizzata ad impedire che il sistema funzioni o perché il medesimo è reso inservibile (attraverso la distruzione o danneggiamento) o perché se ne ostacola gravemente il funzionamento (cfr. sul punto, in particolare, l'art. 635 quater c.p.).  
Cass., n. 9891/2011

Analisi del rischio: **vedi Capitolo 2.17**

## **2.11 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p. – articolo introdotto dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024)**

«Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma».

Fattispecie analoga a quella analizzata *sub* art. 635 quater.

Analisi del rischio: **vedi Capitolo 2.17**

## 2.12 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p. - articolo modificato dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Fattispecie analoga a quella analizzata *sub* paragrafo 2.8, con la precisazione che i sistemi danneggiati o distrutti sono quelli pubblici o di pubblica utilità.

### Giurisprudenza

- in tema di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, la condotta di danneggiamento, pur nelle sue molteplici eccezioni modali (distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili) riferisce, in ogni caso, l'effetto di tali condotte (danno) non al terminale meccanico del sistema ma esclusivamente al sistema stesso, con espressa estensione della punibilità anche in caso di condotta che di questo ne ostacoli gravemente il funzionamento.  
Cass., n. 28127/2012

Analisi del rischio: vedi **Capitolo 2.17**

## 2.13 Frode informatica (art. 640-ter c. p. – modificato dal D.Lgs n. 150 del 10 ottobre 2022)

«Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età».

La frode informatica presenta la medesima struttura e i medesimi elementi costitutivi del reato di truffa da cui si distingue in quanto l'attività illecita investe non la persona ma un sistema informatico. Nel reato

di frode informatica, pertanto, non assume rilevanza il ricorso da parte dell'autore del reato ad artifizii o raggiri, ma l'elemento oggettivo dell'alterazione del sistema informatico o dei dati in esso disponibili (es: mancato rispetto del termine per la presentazione del progetto → alterazione del sistema informatico affinché la domanda di partecipazione risulti depositata tempestivamente).

### Giurisprudenza

- *Integra il reato di frode informatica, nelle forme dell'intervento senza diritto su dati e informazioni contenuti in un sistema informatico, oltre che quello di accesso abusivo ad un sistema informatico, la condotta del dipendente dell'Agenzia delle Entrate che, utilizzando la "password" in dotazione, manomette la posizione di un contribuente, effettuando sgravi non dovuti e non giustificati dalle evidenze in possesso dell'ufficio.*  
Cass. n. 13475/2013
- *Integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita utilizzazione di carte di credito, colui che, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetra abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettua illecite operazioni di trasferimento fondi, tra cui quella di prelievo di contanti attraverso i servizi di cassa continua.*  
Cass. n. 17748/2011

<b><i>Livello di rischio</i></b>	<b><i>Processi sensibili</i></b>	<b><i>Contromisure</i></b>
Basso (non escludibile, perché l'Istituto entra istituzionalmente a contatto con la PA).	Attività volte all'ottenimento di contributi e finanziamenti pubblici. Dichiarazioni telematiche erario	In caso di partecipazione ad attività finanziarie, l'O. d. V. effettuerà una verifica relativa all'utilizzo di quanto percepito, nonché una verifica di tutte le dichiarazioni telematiche.

### 2.14 Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c. p. - inserito con legge 18 marzo 2008 n. 48)

«Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro».

Analisi del rischio: non applicabile

### 2.15 Violazione delle norme in materia di perimento di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 comma 11, D.L. n. 105 del 21 settembre 2019)

«Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote».

Analisi del rischio: non applicabile



## 2.16 Documenti informatici (Art. 491-bis c.p.)

«Se alcuna delle falsità previste nel presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private».

L'introduzione dell'art. 491 bis c.p. risponde alla necessità di assicurare una sanzione penale alle diverse forme di falso informatico non riconducibili alle norme sui falsi documenti; infatti, alla nozione tradizionale di documento, il documento informatico risulta essenzialmente estraneo.

### Giurisprudenza

- *In materia di falsità ideologica o materiale la previsione di cui all'art. 491 bis c.p. riguarda tanto l'ipotesi in cui il sistema informatico sia supportato da riscontro cartaceo quanto quella in cui sia del tutto sostitutivo di quest'ultimo.*  
Cass. n. 12576/2013
- *Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato su documento informatico pubblico (artt. 483 e 491 bis c.p.), la condotta di colui che inserisca dati relativi al superamento di esami mai sostenuti su un supporto informatico, concernente il proprio curriculum universitario, che abbia funzione vicaria dell'archivio dell'Università e, pertanto, destinazione potenzialmente probatoria, quanto meno provvisoria, considerato che, ai fini della configurazione del reato in questione, l'art. 491 bis c.p. equipara espressamente il supporto informatico a quello cartaceo.*  
Cass. n. 15535/2008

Analisi del rischio: vedi **Capitolo 2.17**

## 2.17 Analisi del rischio (comune a tutti i reati informatici)

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
Medio-alto (a fronte del numero rilevante di postazioni PC presenti in Istituto).	Utilizzo delle postazioni PC da parte del personale.	Divieto per il personale di fare uso per esigenze personali dei computer, dei fax, delle stampanti e delle fotocopiatrici aziendali. Divieto di a) effettuare il <i>download</i> di <i>software</i> o di <i>files</i> musicali né la tenuta di <i>files</i> nella rete interna che non abbiano stretta attinenza con lo svolgimento delle mansioni cui sono adibiti; b) utilizzare per ragioni personali, tranne espressa autorizzazione scritta, servizi di posta elettronica o di rete; c) inviare messaggi di posta elettronica dalle postazioni di lavoro o riceverne nelle caselle di posta elettronica neppure ricorrendo a sistemi di <i>webmail</i> ; d) compiere atti diretti a sottrarsi ai controlli sull'utilizzo della posta elettronica e di Internet che l'ente possa effettuare in conformità alla legge, anche saltuari od occasionali, sia in modalità collettiva che su nominativi o singoli dispositivi e postazioni; f) utilizzare la posta



		<p>elettronica ed Internet per effettuare acquisti o impartire disposizioni di pagamento ad uso personale, neppure quando il pagamento o la fatturazione siano a loro carico.</p> <p>Regolamentazione dell'uso da parte dei dipendenti dei telefoni cellulari e dei videofonini all'interno dell'Istituto.</p> <p>Chiusura a chiave del laboratorio di informatica.</p>
--	--	---

**CAPITOLO 3**  
**DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**  
 (art. 24-ter D.Lgs 231/2001)

**3.1 Associazione per delinquere (art. 416 c. p., commi da 1 a 5)**

«Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più».

La configurazione dei reati associativi come reati-mezzo ha l'effetto di estendere la responsabilità dell'ente ex decreto legislativo 231/2001 ad una serie indefinita di fattispecie criminose non necessariamente incluse nell'elenco dei reati presupposto.

**Giurisprudenza**

- *Ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune.*

*Cass., n. 20451/2013*

- *Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 416 c.p. non è necessaria la reciproca conoscenza di tutti gli associati e la loro interazione rispetto al programma criminoso, essendo dirimente la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale.*

*Cass., n. 34406/2011*

<b>Livello di rischio</b>	<b>Processi sensibili</b>	<b>Contromisure</b>
Medio: la norma è particolarmente significativa, giacché rende di fatto sensibili tutti i reati, allorché commessi in forma associata. Il rischio si estende pertanto a qualsiasi illecito penale commesso da tre o più addetti dell'ente, nell'esecuzione del medesimo disegno criminoso.	bullismo e violenza di gruppo. violenza sessuale di gruppo.	le stesse individuate per i reati in forma comune, oltre alle misure educative in materia di gestione del bullismo.

### 3.2 Associazione per delinquere (art. 416 c. p., commi 6 e 7)

«Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma».

In base alla prima parte dell'art. 416 c. p. l'associazione per delinquere si ha quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. La pena si applica anche solo per la promozione o costituzione dell'associazione.

Sanzioni particolarmente pesanti, oltre che responsabilità amministrativa dell'Ente ex decreto 231/2001, si ha quando l'associazione per delinquere è finalizzata alla commissione dei seguenti reati:

- riduzione o mantenimento in schiavitù;
- prostituzione minorile;
- pornografia minorile;
- detenzione di materiale pornografico;
- pornografia virtuale;
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- tratta di persone;
- acquisto e alienazione di schiavi;
- promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o esecuzione del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato;
- compimento di altri atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato.

La responsabilità amministrativa dell'Ente per gli ultimi due reati indicati sussiste solo se il reato è commesso in presenza di almeno due delle seguenti cinque circostanze aggravanti:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Analisi del rischio: **vedi i corrispondenti reati, già trattati per la forma non associativa**

### 3.3 Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c. p. - modificato con legge 27 maggio 2015 n. 69)

«Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

*Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.*

*L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

*Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».*

**Analisi del rischio: non applicabile**

### **3.4 Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività' mafiose (art. 416 bis.1 c. p. - modificato dalla Legge n.60 del 24 maggio 2023)**

*«Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.*

*Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.*

*Per i delitti di cui all'articolo 416 bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.*

*Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.*

*Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio».*

**Analisi del rischio: non applicabile**

### **3.5 Scambio elettorale politico - mafioso (art. 416 ter c. p.)**

*«Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.*

*La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma».*

**Analisi del rischio: non applicabile**

### 3.5 Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c. p.)

«Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605.

Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo».

Analisi del rischio: non applicabile

### 3.6 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

«1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo».

Per la configurazione del reato associativo non è necessaria la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia

pure rudimentali deducibili dalla predisposizione di mezzi, anche semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune, in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, col contributo dei singoli associati.

## Giurisprudenza

- *L'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti sussiste non solo nel caso di condotte parallele poste in essere da persone accomunate dall'identico interesse di realizzazione del profitto mediante il commercio di droga, ma anche nell'ipotesi di un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune né la diversità di scopo personale, né la diversità dell'utile, ovvero il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'intera attività criminale.*

*Cass., n. 350/2012*

- *La cessione di singole dosi di sostanza stupefacente, per conto di un'associazione per delinquere, non integra il reato di partecipazione alla stessa se manca la volontà dell'imputato di farne parte. Per ritenere integrata la partecipazione all'associazione per delinquere, infatti, non è sufficiente il concorso in taluno dei reati fine riconducibili all'associazione medesima, ma occorre l'assunzione di un ruolo funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative, che sia espressione non occasionale dell'adesione al sodalizio e alla sua sorte, con l'immanente coscienza e volontà di farne parte e di contribuire al suo illecito sviluppo.*

*Cass., n. 16563/2011*

<b>Livello di rischio</b>	<b>Processi sensibili</b>	<b>Contromisure</b>
Basso	spaccio all'interno dell'edificio scolastico	obbligo di denuncia all'A.G. in caso di spaccio all'interno della scuola. misure educative e preventive in ordine all'utilizzo di sostanze stupefacenti e psicotrope.



## CAPITOLO 4

# REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

(art. 25-bis D.Lgs 231/2001)

### 4.1 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c. p.)

«E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate».

Analisi del rischio: **Non applicabile**

### 4.2 Alterazione di monete (art. 454 c. p.)

«Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.».

Analisi del rischio: **Non applicabile**

### 4.3 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c. p.)

«Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà».

Analisi del rischio: **Non applicabile**

### 4.4 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c. p.)

«Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00».

Analisi del rischio: **Non applicabile**

### 4.5 Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c. p.)

«Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le

*pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali».*

Analisi del rischio: **Non applicabile**

#### **4.6 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c. p.)**

*«Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00».*

Analisi del rischio: **Non applicabile**

#### **4.7 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c. p.)**

*«Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione».*

Analisi del rischio: **Non applicabile**

#### **4.8 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c. p.)**

*«Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516.*

*Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo».*

Analisi del rischio: **Non applicabile**

#### **4.9 Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c. p.)**

*«Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.*

*Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».*

Analisi del rischio: **Non applicabile**

#### **4.10 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c. p.)**

«Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».

Analisi del rischio: **Non applicabile**

#### **4.11 Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c. p.)**

«Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta».

Analisi del rischio: **Non applicabile**

#### **4.12 Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c. p.)**

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni».

Analisi del rischio: **Non applicabile**

## CAPITOLO 5

### DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

(art. 25-bis.1 D.Lgs 231/2001)

#### 5.1 Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c. p.)

«Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032,00».

Analisi del rischio: **Non applicabile**

#### 5.2 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c. p.)

«Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici».

Analisi del rischio: **non applicabile**

#### 5.3 Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c. p.)

«Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474».

Analisi del rischio: **non applicabile**

#### 5.4 Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c. p.)

«Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065,00.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103,00».

Analisi del rischio: **Non applicabile**

#### 5.5 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c. p.)

«Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032,00».

Il bene giuridico che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la disposizione in oggetto è costituito dalla correttezza e lealtà commerciale, desumibile dalla stessa struttura del reato, il quale si realizza con la

semplice consegna della cosa, senza che assuma rilevanza l'atteggiamento psicologico del compratore. In considerazione, infatti, della natura pubblicistica del bene tutelato, la punibilità del venditore non è esclusa dal fatto che l'acquirente sapesse preventivamente che gli sarebbero stati consegnati prodotti diversi, per qualità, da quelli richiesti

## Giurisprudenza

- *In materia di alimenti, fra l'art. 516 c.p. e le norme della legislazione speciale sui vini di cui al d.P.R. 12 febbraio 1965 n. 162, ed ora alla l. 20 febbraio 2006 n. 82, sussiste un rapporto di specialità reciproca, poiché la prima disposizione si riferisce alle sole condotte di messa in vendita o in commercio come genuina di qualsiasi sostanza alimentare non genuina, mentre le seconde, specificamente dettate in materia di vini, si estendono anche alle attività di vinificazione e di produzione del vino, con la conseguenza che, fatti salvi i casi di riserva specifica della norma generale penale tassativamente previsti, si applica la sola disposizione di legge speciale quando la fattispecie concreta rientri totalmente nella sfera di coincidenza comune fra le norme. Cass., n. 5906/2013*
- *Deve ritenersi che mentre il reato di frode all'esercizio del commercio prevede, come condotta penalmente sanzionata, la consegna all'acquirente cui all'art. 516 c.p. di una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità e quantità diversa da quella dichiarata o pattuita, il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine che considera la condotta di chi pone in vendita come genuine sostanze alimentari non genuine, deve ritenersi assorbito in quello di cui all'art. 515 c.p. Infatti il delitto di cui all'art. 516 c.p. rappresenta una forma di tutela avanzata rispetto al reato di frode in commercio di cui all'art. 515 c.p., in quanto relativo ad una fase preliminare ed autonoma rispetto alla relazione commerciale vera e propria, che si consuma con la messa in commercio delle cose non genuine, configurando un reato di pericolo, ponendosi il primo come sussidiario e coprendo l'area della mera immissione sul mercato (cioè un'attività preparatoria alla frode al commercio). Va da sé che se avviene la materiale consegna della merce all'acquirente o atti univocamente diretti a tale fine, il reato ipotizzabile è quello previsto dall'art. 515 c.p., rispettivamente nella forma consumata o tentata, che assorbe quello di cui all'art. 516 c.p.. Tribunale Palermo sez. riesame 22 aprile 2011*
- *I delitti di cui agli art. 515 e 516 c.p. (che puniscono la frode in commercio) e il reato (ora illecito amministrativo) di cui al D.P.R. n. 162 del 1965, art. 76 si pongono in relazione di specialità reciproca e possono pertanto concorrere, tutelando le norme del codice penale la correttezza e lealtà commerciale e la legislazione speciale la qualità e la genuinità dei prodotti venduti e, dunque, la salute dei consumatori. Ne consegue che l'attività di una struttura organizzativa diretta alla produzione e commercializzazione di vino adulterato è inquadrabile, in linea di principio, nella fattispecie di cui all'art. 416 c.p.. Cass., n. 46138/2005*

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
Medio	Ristorazione	Rispetto del piano di controllo Alimentare. Svolgimento di verifiche periodiche secondo l'allegato europeo di igiene alimentare e verifiche di seconda parte presso i fornitori. Controlli in materia di appalto. Applicazione su base volontaria della linea guida ministeriale sulla ristorazione scolastica. Applicazione delle linee guida

		ministeriali e giurisprudenziale sulla corretta comunicazione delle allergie ed intolleranze alimentari.
--	--	--

### 5.6 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c. p. - Articolo modificato dalla Legge n. 206 del 27 dicembre 2023)

«Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000».

Analisi del rischio: **Non applicabile**

### 5.7 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c. p.)

«Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».

Analisi del rischio: **Non applicabile**

### 5.8 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c. p.)

«Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari».

Analisi del rischio: **Non applicabile**

## CAPITOLO 6

### REATI SOCIETARI

(art. 25-ter D.lgs 231/2001)

#### 6.1 False Comunicazioni Sociali (art. 2621 c. c.)

**a) art. 2621 c.c.** «Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

**b) art. 2621-bis c.c.** «Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».

**a) art. 2621-ter c.c.** «Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131 bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli artt. 2621 e 2621 bis».

Sotto il profilo materiale, la condotta tipica può assumere due forme diverse: la prima di tipo commissivo, ossia l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero; la seconda a carattere omissivo, consistente nell'omettere informazioni imposte dalla legge.

La falsità o l'omissione devono comunque riguardare la situazione economica e patrimoniale dell'Ente.

#### Giurisprudenza

- In tema di responsabilità degli enti per il delitto di false comunicazioni sociali, qualora l'appostazione nel bilancio di una società di dati infedeli è finalizzata a far conseguire alla medesima illeciti risparmi fiscali il reato deve ritenersi commesso nell'interesse della persona giuridica.  
Cass., n. 40380/2012
- La fattispecie di false comunicazioni sociali di cui all'artt. 2621 c. c. individua le condotte penalmente rilevanti sia nell'esposizione dei fatti materiali che non rispondono ad una concreta o veritiera realtà sia nell'omissione di dati o di informazioni la cui comunicazione è prevista da disposizioni normative e tende a tutelare la veridicità, la chiarezza e la completezza delle informazioni relative all'esercizio dell'attività, in linea con la funzione attribuita al bilancio dai principi ispiratori della sua disciplina.  
Cass., n. 3397/2012
- In tema di false comunicazioni sociali, l'ingiustizia del profitto oggetto del dolo specifico necessario per la sussistenza del reato consiste in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico, che l'autore intenda conseguire, il quale non si



*collega ad un diritto ovvero che è perseguito con uno strumento antiggiuridico o con uno strumento legale ma avente uno scopo tipico diverso.*

*Cass., n.14759/2011*

<b>Valutazione del rischio</b>	<b>Processi sensibili</b>
Basso: la fattispecie integra il reato comunemente noto come “ <i>falso in bilancio</i> ” e costituisce un reato di pericolo che è compatibile anche con la particolare natura degli enti ecclesiastici, che sono comunque tenuti alla redazione del bilancio.	Redazione del bilancio con notizie false od omissioni di informazioni dovute, in modo tale da poter indurre in errore sulla reale situazione finanziaria dell’Istituto.

## **6.2 False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c. c.)**

*«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o 1 di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:*

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

*Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi»*

**Analisi del rischio: Non applicabile**

## **6.3 Impedito Controllo (art. 2625 c. c.)**

*«Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo (o di revisione) legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €.*

*Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».*

Il reato d’impedito controllo si verifica nell’ipotesi in cui, attraverso l’occultamento di documenti o altri artifici atti allo scopo, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo, che siano attribuite dalla legge ai soci o ad altri organi sociali.

Il reato si considera imputabile alla società o all'Ente unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo alle verifiche, posto in essere dai soggetti in posizione apicale, abbia procurato un danno ai soci stessi, stante l'esplicito riferimento, contenuto nel decreto legislativo 231/2001, al solo 2° comma della disposizione in esame.

## Giurisprudenza

- *Il reato di impedito controllo si consuma con il verificarsi dell'evento di danno previsto dalla fattispecie incriminatrice - necessariamente successivo alla condotta dell'impedimento del controllo perché a questa legata da un rapporto di causalità - con la conseguenza che solo dalla verifica del danno decorre il termine per presentare la querela.*  
Cass., n. 11639/2012

Valutazione del rischio	Processi sensibili
Medio, la fattispecie può essere riferita ai rapporti con i soggetti incaricati dell'amministrazione e contabilità.	Gestione non corretta della documentazione strumentale.

### 6.4 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c. c.)

«Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno».

Analisi del rischio: **Non applicabile**

### 6.5 Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c. c.)

«Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato».

Analisi del rischio: **Non applicabile**

### 6.6 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o delle società controllate (art. 2628 c.c.)

«Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto».

Analisi del rischio: **Non applicabile**

### **6.7 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c. c.)**

*«Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato».*

Analisi del rischio: **Non applicabile**

### **6.8 Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c. c.)**

*«L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi»*

Analisi del rischio: **Non applicabile**

### **6.9 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c. c.)**

*«Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno».*

Analisi del rischio: **Non applicabile**

### **6.10 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c. c.)**

*«I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato».*

Analisi del rischio: **Non applicabile**

### **6.11 Corruzione tra privati (art. 2635 c. c.)**

*«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

*Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

*Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.*

*Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*

*Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.*

*Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte».*

La fattispecie in esame può essere realizzata sia dai soggetti in posizione apicale (comma 1) che dai soggetti a questi sottoposti (es. lavoratori subordinati), mentre ai fini della configurazione dell'ipotesi criminosa di cui al comma 3 non essendo richiesta alcuna qualifica soggettiva specifica, la stessa può configurarsi in capo a qualunque soggetto.

La condotta tipica del reato *de quo* consiste nel compiere o nell'omettere, dopo la dazione o la promessa di denaro o altra utilità, atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, ricavabili dalle norme giuridiche o contrattuali, ovvero in violazione del più generico obbligo di fedeltà.

## Giurisprudenza

- In tema di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, il nocimento per la società da cui dipende la sussistenza del reato consiste nella lesione di qualsiasi interesse della medesima suscettibile di valutazione economica e non si risolve pertanto nella causazione di un immediato danno patrimoniale ... L'atto il cui compimento o la cui omissione integra il delitto di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (art. 2635 c.c.) può essere costituito anche da un parere ovvero dal voto espresso ai fini della formazione della delibera di un organo collegiale della società.*

*Cass., n. 5848/2012*

Valutazione del rischio	Processi sensibili
Basso: riferibile all'eventuale acquisto di beni o servizi a prezzi superiori a quelli di mercato, in cambio di utilità illecite per chi ha deciso l'acquisto.	Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi.

## 6.12 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c. c.)

*«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata».*

Il primo comma dell'art. 2365-bis c.c., plasmato sull'esempio dell'art. 322 c.p., comma 2, relativo all'istigazione alla corruzione pubblica, è rubricato "Istigazione alla corruzione tra privati". Con tale previsione normativa viene prevista la punibilità di chiunque offre o promette denaro o altra utilità alle stesse categorie di persone indicate dall'art. 2365 che operano in società o enti privati, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

## Giurisprudenza

- *Ai fini dell'integrazione del reato è necessario che l'offerta sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale. La serietà dell'offerta andrà valutata alla stregua delle condizioni dell'offerente nonché delle circostanze di tempo e di luogo in cui l'episodio si colloca.*  
Cass., n. 1935/2016

Analisi del rischio: **Vedi paragrafo sub 6.11**

### 6.13 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c. c.)

«Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Analisi del rischio: **Non applicabile**

### 6.14 Aggiotaggio (art. 2637 c. c.)

«Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni».

Analisi del rischio: **Non applicabile**

### 6.15 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c. c.)

«Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 5819».

La fattispecie in esame, calata nello specifico dell'ente ecclesiastico, si riferisce all'ipotesi in cui i soggetti in posizione apicale diano false comunicazioni agli organi istituzionali di vigilanza, ovvero occultino dolosamente a questi ultimi, fatti in ordine alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente. Il reato si realizza anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui sopra omettono di fornire alle dette Autorità di vigilanza le comunicazioni imposte dalla legge, ostacolando di fatto la loro attività ispettiva.

### Giurisprudenza

- *Il reato di "ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di vigilanza" è un reato di mera condotta che si consuma nel momento in cui viene celata all'organo di vigilanza la realtà economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti a controllo, attraverso le condotte alternative previste dalla norma di omessa comunicazione di informazioni dovute o di ricorso a mezzi fraudolenti.*  
Cass., n. 51897/2013

Valutazione del rischio	Processi sensibili
Basso: riferibile ai rapporti con i soggetti istituzionali che svolgono verifiche sull'attività dell'ente, volendo intendere, in modo estensivo e funzionale ad una maggiore scrupolosità nella gestione del rischio, per "autorità pubblica di vigilanza" qualunque pubblica amministrazione che svolga funzioni di vigilanza rispetto all'attività dell'Istituto scolastico.	Falsificazione od omissioni nella predisposizione della documentazione esibita a funzionari pubblici, in sede di vigilanza.

### 6.16 False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs 19/2023)

«Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

*In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale».*

Analisi del rischio: Non applicabile

### 6.17 Contromisure riferibili alla generalità dei reati societari:

- Vigilanza dell'O.d.V. rispetto all'osservanza delle norme in materia di corretta amministrazione.
- Osservanza, da parte delle funzioni preposte alla redazione del bilancio ed alla gestione degli altri adempimenti contabili, dei relativi principi normativi nazionali ed internazionali.
- Obbligo per tutti gli addetti dell'ente di segnalare immediatamente all'O.d.V. la tenuta di condotte che potrebbero integrare o facilitare la commissione di reati societari, con particolare riferimento a:
  - non conformità o incoerenze nella redazione dei documenti contabili obbligatori;
  - condotte dirette a impedire od ostacolare il controllo di gestione da parte delle figure interne ed esterne a ciò preposte;
  - condotte dirette ad ostacolare le verifiche da parte delle autorità pubbliche di vigilanza sull'attività dell'Istituto;

- violazione delle norme sui limiti all'uso del contante.

**d)** Inserimento, nelle verifiche periodiche e documentate da parte dell'O.d.V., di sessioni aventi ad oggetto i rischi individuati nell'apposita sezione dell'analisi dei rischi.

**e)** Misure di coordinamento tra O.d.V. e funzioni dell'opera addette all'amministrazione ed al controllo sulla corretta amministrazione.

**f)** Sistema di controlli ad autorizzazioni previste dal diritto proprio dell'ente.

**g)** Obbligo per tutti gli addetti dell'Istituto di osservare, nella diffusione all'esterno di notizie riservate relative ai soggetti con cui l'Istituto entra in contatto, sia i principi comportamentali individuati nel codice etico, sia le istruzioni operative contenute nei documenti sulla privacy.



## CAPITOLO 7

### REATI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

(art. 25-quater D.lgs 231/2001)

#### 7.1 Associazioni sovversive (art. 270 c. p.)

*«Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.*

*Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.*

*Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento».*

Analisi del rischio: non applicabile

#### 7.2 Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di everzione dell'ordine democratico (artt. 270-bis c. p. e 270-bis 1 c.p.)

Art. 270 bis c.p.: *«Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.*

*Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.*

*Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego».*

Art. 270 bis 1 c.p.: *«Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.*

*Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.*

*Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289 bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.*

*Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma.*

*Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per l'individuazione degli eventuali concorrenti.*

*Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio».*

Analisi del rischio: non applicabile

### **7.3 Assistenza agli associati (art. 270-ter c. p.)**

*«Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto».*

La ratio della norma in esame è quella di scoraggiare, attraverso la minaccia della sanzione penale, talune condotte che, pur senza giungere a configurare un concorso nel reato, né favoreggiamento, si traducono, comunque, in un'agevolazione al perseguimento degli illeciti fini degli associati.

Analisi del rischio: applicabile, limitatamente all'ipotesi in cui l'Ente, o una sua unità organizzativa, venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati.

### **7.4 Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)**

*«Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da sette a quindici anni.*

*Fuori dai casi di cui all'art. 270 bis c.p., e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni».*

Analisi del rischio: Non applicabile

### **7.5 Organizzazione di trasferimento con finalità di terrorismo (art. 270-quater 1 c. p.)**

*«Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni».*

Analisi del rischio: Non applicabile

### **7.6 Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c. p.)**

*«Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.*

*La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.*

*Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici».*

Analisi del rischio: Non applicabile

#### **7.7 Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies 1 c. p.)**

«Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater 1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni».

Analisi del rischio: Non applicabile

#### **7.8 Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies 2 c. p.)**

«Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000».

Analisi del rischio: Non applicabile

#### **7.9 Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c. p.)**

«Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia».

Analisi del rischio: Non applicabile

#### **7.10 Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c. p.)**

«Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

Analisi del rischio: Non applicabile

### **7.11 Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c. p.)**

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

*Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.*

*Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.*

*Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.*

*Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».*

Analisi del rischio: **Non applicabile**

### **7.12 Atto di terrorismo nucleare (art. 280-ter c. p.)**

«E' punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

*Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici».*

Analisi del rischio: **Non applicabile**

### **7.13 Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c. p.)**

«Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

*Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.*

*Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.*

*Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.*

*Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni.*

*Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma».*

Analisi del rischio: **Non applicabile**

#### **7.14 Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c. p.)**

«Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.

Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi».

Analisi del rischio: **Non applicabile**

#### **7.15 Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c. p.)**

«Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo (n.d.r. delitti contro la personalità internazionale e in terna dello Stato), per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se la istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione».

Analisi del rischio: **Non applicabile**

#### **7.16 Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c. p.)**

«Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo».

Analisi del rischio: **Non applicabile**

#### **7.17 Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c. p.)**

«Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono o organizzano la associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati».

Analisi del rischio: **Non applicabile**

#### **7.18 Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c. p.)**

«Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori».

Analisi del rischio: **Non applicabile**

### 7.19 Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c. p.)

*«Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.*

*La pena è aumentata se il rifugio o il vitto sono prestati continuamente.*

*Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.*

*Agli effetti della legge penale, si intendono per "prossimi congiunti" gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorchè sia morto il coniuge e non vi sia prole».*

La ratio della norma in esame è quella di scoraggiare, attraverso la minaccia della sanzione penale, talune condotte che, pur senza giungere a configurare un concorso nel reato, né favoreggiamento, si traducono, comunque, in un'agevolazione al perseguimento degli illeciti fini degli associati.

Analisi del rischio: **applicabile**, limitatamente all'ipotesi in cui l'Ente, o una sua unità organizzativa, venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati.

### 7.20 Impossessamento, distruzione o dirottamento di aereo – danneggiamento delle installazioni a terra (artt. 1-2 L. 342/1976)

**a) art. 1:** *«Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.*

*La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.*

*La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.*

*Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone».*

**b) art. 2:** *«Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente».*

Analisi del rischio: **Non applicabile**

### 7.21 Convenzione di New York del 1999

Per effetto del richiamo operato dal comma 4 dell'articolo 25-quater D.lgs. 231/2001 assumono rilevanza anche le fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo, tra i quali, a titolo esemplificativo: il dirottamento di aeromobili, gli attentati contro personale diplomatico, il sequestro di ostaggi, l'illecita realizzazione di ordigni nucleari, i dirottamenti di navi, l'esplosione di ordigni, ecc.

Analisi del rischio: **Non applicabile**

## CAPITOLO 8

### REATI DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

(art. 25-quater.1 D.lgs 231/2001)

#### **8.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c. p.)**

*«Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.*

*Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.*

*La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia».*

Analisi del rischio: **Non applicabile**



## CAPITOLO 9

# REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELL'INDIVIDUO

(art. 25-quinquies D.lgs 231/2001)

### 9.1 Riduzione in schiavitù (art. 600 c. p.)

«Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi».

Il delitto *de quo* si configura quando una persona viene ridotta in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù.

L'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926 (approvata in Italia con r.d. 26 aprile 1928, n.1723) definisce la "schiavitù" come "lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi".

La fattispecie in esame trova il suo fondamento in ordinamenti che riconoscono formalmente la proprietà sull'uomo come istituto giuridico.

Rientra nell'applicazione dell'art. 600 c.p. anche la c. d. schiavitù di fatto, esistono, infatti, nel contesto sociale, forme di schiavitù costituite da ragioni etniche, religiose o culturali.

Per evidenziare il disvalore della fattispecie in commento, il legislatore distingue due momenti: da una parte vi è lo sfruttamento coattivo e dall'altra la condizione di assoggettamento di una persona. La sinergia tra queste due condizioni permette di individuare il reato *de quo* quando la persona diventa una "cosa" poiché la sua vita è interamente determinata e sistematicamente finalizzata per la realizzazione di utilità godute da soggetti terzi.

### Giurisprudenza

- *Il reato in questione integra, infatti, una tipica fattispecie delittuosa multipla ed a forma libera, per la cui configurazione occorre l'esercizio su una persona di poteri di signoria corrispondenti a quelli del diritto di proprietà – sicché la persona sia ridotta a mera res, oggetto di scambio commerciale – ovvero la riduzione od il mantenimento di una persona in stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o, comunque, a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.*  
*Cass., n. 44385/2013*
- *Commette il reato di riduzione in schiavitù in danno di un minore colui che mantiene lo stato di soggezione continuativa del soggetto ridotto in schiavitù, costringendolo all'accattonaggio. In tema di riduzione e mantenimento in servitù posta in essere dai genitori nei confronti dei figli e di altri bambini in rapporto di parentela, ridotti in stato di soggezione continuativa e costretti all'accattonaggio, non è invocabile da parte degli autori delle condotte la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto, per richiamo alle consuetudini delle popolazioni zingare di usare i bambini nell'accattonaggio, atteso che la consuetudine può avere efficacia scriminante solo in quanto sia stata richiamata da una legge, secondo il principio di gerarchia delle fonti di cui all'art. 8 disp. prel. c.c..*

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
Residuale (reato di regola non riferibile al personale scolastico. Tuttavia non è escludibile, giacché può essere ricondotto alla gestione del personale, direttamente o tramite appalti).	<p>Impiego di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno, direttamente o tramite appalti.</p> <p>Sfruttamento dei lavoratori, mediante imposizione di condizioni di lavoro estreme.</p> <p>Assegnazione al lavoro di minori privi dell'età minima necessaria per lavorare</p>	<p>L'Istituto non farà ricorso al lavoro irregolare. L'assunzione di lavoratori extracomunitari è subordinata al possesso documentato del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in corso di validità.</p> <p>L'O.d.V. inserirà nei programmi di <i>Compliance audit</i> la vigilanza sui contratti di lavoro e sull'assenza di lavoro nero.</p> <p>L'Istituto non ricorre a lavoro nero (totale omissione contributiva) o grigio (parziale omissione contributiva) ed applica integralmente a tutti i dipendenti il <i>c.c.n.l. Agidae scuola</i>.</p> <p>L'O.d.V. verificherà l'applicazione del contratto collettivo.</p> <p>Nei contratti di appalto di servizi dev'essere previsto che l'appaltatore fornirà solo personale regolarmente assunto.</p> <p>La Direzione amministrativa dell'Istituto dovrà verificare la regolarità dell'assunzione del personale occupato nell'appalto.</p> <p>In caso di invio da parte dell'appaltatore di personale non oggetto di precedenti verifiche, l'ammissione al posto di lavoro sarà subordinata alla verifica della regolare assunzione.</p> <p>Controllo periodico della regolarità del trattamento retributivo e contributivo del personale impiegato nell'appalto.</p> <p>Controlli sistematici da parte dell'O.d.V. sulla corretta gestione dei contratti di appalto.</p>

## 9.2 Prostituzione minorile (art. 600-bis c. p.)

«È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000».*

Non costituisce reato se il fatto è compiuto fra maggiorenni o tra un maggiorenne ed un minore, qualora a prostituirsi è la persona maggiore di età. La fattispecie de qua, infatti, si perfeziona solo nell'ipotesi in cui è un minore di anni diciotto a prostituirsi in cambio di denaro o altra utilità.

## Giurisprudenza

- *Integra il reato di induzione alla prostituzione minorile, ex art. 600 bis, comma 1, c.p., qualsiasi condotta idonea ad influire sul processo volitivo della vittima, sollecitandola, incoraggiandola o blandendola, in modo da determinare la stessa a compiere atti sessuali in cambio di denaro o altra utilità. La differenza dei termini utilizzati dal legislatore e della pena prevista mette in evidenza il diverso grado di gravità delle condotte previste dai due commi dell'art. 600 bis cod. pen. e chiama in causa la necessità di offrire un'attenta lettura dei termini «prostituzione» e «induzione», che sia rispettosa della ratio legis e delle specifiche esigenze di tutela delle persone minori, che vengono avvicinate dall'autore del reato e convinte ad intrattenere con lo stesso rapporti sessuali dietro corrispettivo.  
Cass., n. 7766/2014*
- *La condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità, attraverso cui si convinca una persona minore di età ad intrattenere rapporti sessuali esclusivamente con il soggetto agente, integra gli estremi della fattispecie di cui al comma secondo e non al comma primo dell'art. 600-bis del codice penale.  
Cass., s.u., n. 16207/2013*

<b>Livello di rischio</b>	<b>Processi sensibili</b>	<b>Contromisure</b>
Residuale (riferibile solo all'omissione di vigilanza o di intervento allorché si verificano, nei rapporti tra minorenni, casi di scambio tra atti sessuali e utilità economiche (ad esempio casi di cronaca relativi ad alunne minorenni che accettavano di farsi videoriprendere in atteggiamenti intimi a scuola, in cambio di ricariche telefoniche).	Forme, anche indirette, di prostituzione minorile nei rapporti tra gli alunni.	Formazione del personale scolastico sui reati sessuali. Formazione degli alunni della scuola secondaria. Procedure sull'obbligo di segnalazione all'O.d.V. ed alla pubblica autorità.

### 9.3 Pornografia minorile (art. 600-ter c. p.)

*«È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:*

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

*Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.*

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o diffonde notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.*

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.1642.*

*Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità».*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.*

*Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali».*

Con la norma in esame, introdotta dalla legge 3 agosto 1998 n. 269 e, poi, profondamente modificata dalla legge 6 febbraio 2006 n. 38 e dalla legge 1° ottobre 2012 n. 172, il legislatore punisce varie condotte, tutte legate alla repressione della realizzazione, del commercio e della diffusione di materiale così detto "pedopornografico". La norma introdotta in adempimento degli obblighi derivanti dalla decisione quadro 2004/68/GAI, poi sostituita dalla direttiva 2011/93/UE, mira ad approntare una tutela anticipata alla libertà psicologica e sessuale del minore reprimendo comportamenti collaterali allo sfruttamento ai fini sessuali del minore stesso, idonei a pregiudicarne il libero sviluppo personale; si tratta pertanto, di un reato di pericolo.

Affinché vi sia divulgazione o distribuzione occorre, che l'agente inserisca le foto pornografiche minorili in un sito accessibile a tutti, al di fuori di un dialogo "privilegiato" come può essere una *chat-line*. Di conseguenza l'uso dello strumento *Internet* non è sufficiente da sé a integrare, sempre e comunque, una comunicazione ad un numero indeterminato di persone, essendo, al contrario, necessario analizzare di volta in volta il singolo caso concreto per poter rilevare ed accertare il tipo di comunicazione, "aperta o chiusa", che il soggetto interessato ha posto in essere. In definitiva è da escludere che la trasmissione diretta tra due utenti, i quali devono essere necessariamente d'accordo sulla trasmissione del materiale, configuri senz'altro una divulgazione o distribuzione ai sensi del terzo comma della norma citata, più coerente appare la configurazione del quarto comma dell'art. 600-ter c.p.

## **Giurisprudenza**

- *Per materiale pedopornografico rilevante ai sensi degli art. 600 ter e quater c.p. deve intendersi qualsiasi cosa ritragga o rappresenti visivamente un minore degli anni 18 implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, quale può essere anche la semplice esibizione lasciva dei genitali o della regione pubica.*  
*Cass., n. 5143/2013*
- *Non è configurabile il concorso tra il reato di detenzione di materiale pornografico ed il reato di pornografia minorile, dovendo applicarsi la più grave fattispecie della pornografia minorile, rispetto alla quale la detenzione costituisce un "post factum" non punibile.*  
*Cass., n. 1814/2007*

- *Il delitto di distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione di materiale pedo-pornografico non è un reato abituale e può concretizzarsi anche in un solo atto, e lo sfruttamento delle immagini pedopornografiche consiste non solo in un utile economico, ma in un qualunque vantaggio.*  
Cass., n. 698/2006

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
<p>residuale (reato altamente configurabile nell'ambiente scolastico, dato il rilevante numero di postazioni PC e la presenza di un elevato numero di minori, tuttavia, è difficilmente ipotizzabile la sua commissione nell'interesse dell'Ente).</p>	<p>Uso delle postazioni PC o di dispositivi di ripresa audiovisiva da parte del personale.</p>	<p>Divieto per il personale di fare uso per esigenze personali dei computer, dei fax, delle stampanti e delle fotocopiatrici aziendali.</p> <p>Divieto di:</p> <p>a) effettuare il <i>download</i> di <i>software</i> o di <i>files</i> musicali né la tenuta di <i>files</i> nella rete interna che non abbiano stretta attinenza con lo svolgimento delle mansioni cui sono adibiti; b) utilizzare per ragioni personali, tranne espressa autorizzazione scritta, servizi di posta elettronica o di rete; c) inviare messaggi di posta elettronica dalle postazioni di lavoro o riceverne nelle caselle di posta elettronica neppure ricorrendo a sistemi di <i>webmail</i>;</p> <p>d) compiere atti diretti a sottrarsi ai controlli sull'utilizzo della posta elettronica e di Internet che l'ente possa effettuare in conformità alla legge, anche saltuari od occasionali, sia in modalità collettiva che su nominativi o singoli dispositivi e postazioni;</p> <p>e) utilizzare la posta elettronica ed Internet per effettuare acquisti o impartire disposizioni di pagamento ad uso personale, neppure quando il pagamento o la fatturazione siano a loro carico.</p> <p>Regolamentazione dell'uso da parte dei dipendenti e degli alunni dei telefoni cellulari e dei videofonini all'interno dell'Istituto.</p> <p>Chiusura a chiave del laboratorio di informatica.</p>

#### 9.4 Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c. p.)

«Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549,00.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000,00».

La tutela già predisposta dall'art. 600-ter c.p. è arricchita dalla norma in esame che punisce anche la mera detenzione di materiale pedopornografico.

Il legislatore del 2012 ha positivizzato l'accezione oggettiva del concetto di pedopornografia, già elaborato in via interpretativa dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che fa leva sul contenuto oggettivamente sessuale della rappresentazione, evidenziando, al contempo, la necessità che vi sia in ogni caso un coinvolgimento del minore sia esso limitato anche alla sola esibizione degli organi sessuali.

#### Giurisprudenza

- *Il reato di detenzione di materiale pedopornografico è configurabile anche nel caso in cui il materiale sia stato prodotto con il consenso del minore di anni diciotto.*  
Cass., n. 1181/2011
- *I files temporanei di internet possono "essere in qualsiasi momento richiamati in visione, anche da parte di un utente non particolarmente esperto" e dunque debbano essere equiparati al materiale scaricato.*  
Cass., n. 43246/2010
- *Integra il reato di detenzione di materiale pedopornografico la cancellazione di files, scaricati da internet, mediante l'allocazione nel cestino del sistema operativo del personal computer, in quanto gli stessi restano comunque disponibili mediante la semplice riattivazione dell'accesso al file.*  
Cass., n. 639/2010
- *In tema di reati relativi alla pornografia minorile, mentre il delitto di pornografia minorile ha natura di reato di pericolo concreto, la detenzione del materiale pornografico richiede la mera consapevolezza del carattere pedopornografico del materiale detenuto, senza che sia necessario il pericolo della sua diffusione ed infatti tale fattispecie ha carattere sussidiario rispetto alla più grave ipotesi delittuosa della produzione di tale materiale a scopo di sfruttamento.*  
Cass., n. 20303/2006

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
residuale (reato altamente configurabile nell'ambiente scolastico, dato il rilevante numero di postazioni PC e la presenza di un elevato numero di minori, tuttavia, è difficilmente ipotizzabile la sua commissione)	Uso delle postazioni PC o di dispositivi di ripresa audiovisiva da parte del personale.	Divieto per il personale di fare uso per esigenze personali dei computer, dei fax, delle stampanti e delle fotocopiatrici aziendali. Divieto di: a) effettuare il <i>download</i> di <i>software</i> o di <i>files</i> musicali né la tenuta di <i>files</i> nella rete interna che non abbiano stretta attinenza con lo svolgimento delle mansioni cui sono adibiti; b) utilizzare per ragioni

<p>nell'interesse dell'Ente).</p>		<p>personali, tranne espressa autorizzazione scritta, servizi di posta elettronica o di rete;  c) inviare messaggi di posta elettronica dalle postazioni di lavoro o riceverne nelle caselle di posta elettronica neppure ricorrendo a sistemi di <i>webmail</i>;  d) compiere atti diretti a sottrarsi ai controlli sull'utilizzo della posta elettronica e di Internet che l'ente possa effettuare in conformità alla legge, anche saltuari od occasionali, sia in modalità collettiva che su nominativi o singoli dispositivi e postazioni; e) utilizzare la posta elettronica ed Internet per effettuare acquisti o impartire disposizioni di pagamento ad uso personale, neppure quando il pagamento o la fatturazione siano a loro carico.</p> <p>Regolamentazione dell'uso da parte dei dipendenti e degli alunni dei telefoni cellulari e dei videofonini all'interno dell'Istituto.</p> <p>Chiusura a chiave del laboratorio di informatica.</p>
-----------------------------------	--	---

### 9.5 Pornografia virtuale (art. 600-quater. 1 c. p.)

«Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali».

La fattispecie in esame estende la sfera applicativa degli artt. 600-ter e 600-quater c.p. (pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico) anche ai casi in cui l'oggetto materiale della condotta illecita sia costituito da immagini pornografiche ottenute non attraverso la diretta utilizzazione "di persone umane" minori degli anni diciotto, ma mediante la modificazione ed il fotomontaggio di loro immagini, di modo che il risultato finale faccia apparire "come vere situazioni reali".

Il bene giuridico tutelato dalla norma *de qua* è costituito esclusivamente dall'integrità fisica, psicologica, morale e sociale del minore, rappresentato in immagini, sicché vanno esclusi dalla previsione normativa i disegni pornografici o i cartoni animati che rappresentano bambini e adolescenti di fantasia.

### Giurisprudenza

- *Le prestazioni sessuali eseguite in videoconferenza via web-chat, in modo da consentire al fruitore delle stesse di interagire in via diretta ed immediata con chi esegue la prestazione, con la possibilità di richiedere il compimento di*



*determinati atti sessuali, assume il valore di prostituzione e rende configurabile il reato di sfruttamento della prostituzione nei confronti di coloro che abbiano reclutato gli esecutori delle prestazioni o che abbiano reso possibile i collegamenti via internet, atteso che l'attività di prostituzione può consistere anche nel compimento di atti sessuali di qualsiasi natura eseguiti su se stesso in presenza di colui che, pagando un compenso, ha richiesto una determinata prestazione al fine di soddisfare la propria libido, senza che avvenga alcun contatto fisico fra le parti.*  
*Cass. n. 15158/2006*

<b>Livello di rischio</b>	<b>Processi sensibili</b>	<b>Contromisure</b>
<p>residuale (reato altamente configurabile nell'ambiente scolastico, dato il rilevante numero di postazioni PC e la presenza di un elevato numero di minori, tuttavia, è difficilmente ipotizzabile la sua commissione nell'interesse dell'Ente).</p>	<p>Uso delle postazioni PC o di dispositivi di ripresa audiovisiva da parte del personale.</p>	<p>Divieto per il personale di fare uso per esigenze personali dei computer, dei fax, delle stampanti e delle fotocopiatrici aziendali.</p> <p>Divieto di:</p> <p>a) effettuare il <i>download</i> di <i>software</i> o di <i>files</i> musicali né la tenuta di <i>files</i> nella rete interna che non abbiano stretta attinenza con lo svolgimento delle mansioni cui sono adibiti; b) utilizzare per ragioni personali, tranne espressa autorizzazione scritta, servizi di posta elettronica o di rete; c) inviare messaggi di posta elettronica dalle postazioni di lavoro o riceverne nelle caselle di posta elettronica neppure ricorrendo a sistemi di <i>webmail</i>;</p> <p>d) compiere atti diretti a sottrarsi ai controlli sull'utilizzo della posta elettronica e di Internet che l'ente possa effettuare in conformità alla legge, anche saltuari od occasionali, sia in modalità collettiva che su nominativi o singoli dispositivi e postazioni; e) utilizzare la posta elettronica ed Internet per effettuare acquisti o impartire disposizioni di pagamento ad uso personale, neppure quando il pagamento o la fatturazione siano a loro carico.</p> <p>Regolamentazione dell'uso da parte dei dipendenti e degli alunni dei telefoni cellulari e dei videofonini all'interno dell'Istituto.</p> <p>Chiusura a chiave del laboratorio di informatica.</p>

## 9.6 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c. p.)

«Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937».

Analisi del rischio: non applicabile

## 9.7 Tratta di persone (art. 601 c. p.)

«È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni».

Analisi del rischio: non applicabile

## 9.8 Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis c. p.)

«Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.

Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.

Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma».

Analisi del rischio: non applicabile

## 9.9 Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c. p.)

«Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi».

Analisi del rischio: non applicabile

## 9.10 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c. p.)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».

**Analisi del rischio: non applicabile**

## 9.11 Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c. p.)

«Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore».

La normativa in esame introdotta dalla legge 1° ottobre 2012 n. 172 è diretta a colpire il fenomeno che va sotto il nome di “grooming” (dall'inglese *to groom* ovvero “curare”, “preparare” o anche “accarezzare”) termine con il quale si fa riferimento a quelle azioni dirette ad indebolire progressivamente la volontà del minore in modo da ottenerne il controllo.

In pratica, il soggetto abusante conquista gradualmente la fiducia del minore, così inducendo quest'ultimo a ridurre ogni forma di resistenza all'incontro personale, attraverso tecniche di manipolazione psicologica, al fine di poter ottenere favori di natura sessuale.

Il metodo di “induzione” solitamente consiste in una subdola opera di convincimento, effettuata attraverso i normali canali di comunicazione usati dai giovanissimi ovvero “chat”, “social network”, “telefono”, “sms o

*ms*”, in modo da consentire all’autore di instaurare con la vittima relazioni amichevoli assicurandosi la sua fiducia e la sua collaborazione, allo scopo finale di coinvolgere il minore in attività a sfondo sessuale. L’art. 609-undecies c.p. è strutturato come fattispecie “residuale”, posto a chiusura del sistema di tutela approntato in favore dei minori attraverso l’espressa previsione di una clausola di riserva che subordina la punibilità della condotta di adescamento all’impossibilità di sussumere il fatto in altro e più grave reato.

## Giurisprudenza

- *Per il solo fatto che i comportamenti criminosi sono posti in essere in assenza di contatto fisico con la vittima ciò non comporta di per se una minore lesività sulla sfera psichica del minore.*  
Cass., n.16616/2015
- *L’art. 609-undecies c.p. configura un reato di pericolo che, in quanto tale, costituisce uno strumento di anticipazione della tutela dei beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici dei fatti alla cui commissione è finalisticamente orientata l’attività di adescamento. La norma è dunque posta a protezione della libertà di autodeterminazione dell’individuo.*  
Cass., n. 19033/2013

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
residuale (reato altamente configurabile nell’ambiente scolastico, dato il rilevante numero di postazioni PC e la presenza di un elevato numero di minori, tuttavia, è difficilmente ipotizzabile la sua commissione nell’interesse dell’Ente).	Uso delle postazioni PC o di dispositivi di ripresa audiovisiva da parte del personale.	Divieto per il personale di fare uso per esigenze personali dei computer, dei fax, delle stampanti e delle fotocopiatrici aziendali. Divieto di: a) effettuare il <i>download</i> di <i>software</i> o di <i>files</i> musicali né la tenuta di <i>files</i> nella rete interna che non abbiano stretta attinenza con lo svolgimento delle mansioni cui sono adibiti; b) utilizzare per ragioni personali, tranne espressa autorizzazione scritta, servizi di posta elettronica o di rete; c) inviare messaggi di posta elettronica dalle postazioni di lavoro o riceverne nelle caselle di posta elettronica neppure ricorrendo a sistemi di <i>webmail</i> ; d) compiere atti diretti a sottrarsi ai controlli sull’utilizzo della posta elettronica e di Internet che l’ente possa effettuare in conformità alla legge, anche saltuari od occasionali, sia in modalità collettiva che su nominativi o singoli dispositivi e postazioni; e) utilizzare la posta elettronica ed Internet per effettuare acquisti o impartire disposizioni di pagamento ad uso personale, neppure quando il pagamento o la fatturazione siano a loro carico.

		<p>Regolamentazione dell'uso da parte dei dipendenti e degli alunni dei telefoni cellulari e dei videofonini all'interno dell'Istituto.</p> <p>Chiusura a chiave del laboratorio di informatica.</p>
--	--	--

### 9.12 Tortura (art. 613-bis c. p.)

*«Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.*

*Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.*

*Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.*

*Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà.*

*Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta.*

*Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo».*

**Analisi del rischio: non applicabile**

### 9.13 Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (art. 613-ter c. p.)

*«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».*

**Analisi del rischio: non applicabile**

## CAPITOLO 10

### REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO

(art. 25-sexies D.lgs 231/2001)

#### **10.1 Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 D. Lgs. 58/1998)**

«1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Reg. (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010».

Analisi del rischio: non applicabile

#### **10.2 Manipolazione del mercato (Art. 185 D. Lgs. 58/1998)**

«Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014/1054. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo».

Analisi del rischio: non applicabile



### 10.3 Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (Art. 187-bis D. Lgs. 58/1998)

«Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).
4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194 bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione».

Analisi del rischio: non applicabile

### 10.4 Manipolazione del mercato (Art. 187-ter D. Lgs. 58/1998)

«1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Si applica la disposizione dell'articolo 187 bis, comma 5.
3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:
  - a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
  - b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
  - c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
  - d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.
4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.
7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa».

Analisi del rischio: non applicabile



## **10.5 Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (Art. 187-ter.1 D. Lgs. 58/1998)**

«1. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190 bis, comma 1, lettera a).

4. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.

6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190 bis, comma 1, lettera a).

7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.

9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'art. 187 sexies, può applicare una delle seguenti misure amministrative:

a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;

b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata.

10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

**Analisi del rischio: non applicabile**

### **10.6 Responsabilità dell'ente (Art. 187-quinquies D. Lgs. 58/1998)**

«1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo».

Analisi del rischio: non applicabile

### **10.7 Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)**

«Non è consentito:

a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;

b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure

c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate».

Analisi del rischio: non applicabile

### **10.8 Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)**

«Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato».

Analisi del rischio: non applicabile

## CAPITOLO 11

### REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (Art. 25-septies D.lgs. 231/2001)

#### 11.1 Omicidio colposo con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589, comma 2, c. p.)

*«Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*

*... omissis ...*

*Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commessa aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici».*

Ciò che rileva ai fini della presente indagine è la disposizione di cui al secondo comma laddove prevede la responsabilità dell'Ente, l'ipotesi di reato di omicidio colposo cagionato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Con il D. Lgs. 81/2008 il legislatore ha provveduto al riordino della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sostituendo con formale abrogazione tutta la disciplina di settore previgente.

Premesso, che il datore di lavoro in base alla normativa su richiamata è *“il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”*, il D. Lgs. 81/2008 impone all'imprenditore, in relazione all'attività produttiva esercitata, di adottare tutta una serie di precauzioni dirette a scongiurare il rischio di verificazione di eventi lesivi in danno dei propri dipendenti andando così a riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2087 c.c..

Al riguardo, si precisa, che il comportamento colposo del lavoratore, pur risultando *conditio sine qua non* rispetto all'evento lesivo verificatosi, non vale ad escludere la responsabilità del lavoratore posto che quest'ultimo è tenuto a prevenire anche le possibili disattenzioni ed imprudenze del proprio dipendente.

#### Giurisprudenza

- *In tema di infortuni sul lavoro, la delega di funzioni sulla sicurezza, non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite; tuttavia, detta vigilanza non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni – che la legge affida al garante-concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato.*  
*Cass., n. 10702/2012*
- *Il datore di lavoro, essendo tenuto a rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e a fornir loro adeguata formazione in relazione alle mansioni cui sono assegnati, risponde degli infortuni occorsi in caso di violazione di tale obbligo.*  
*Cass., n. 11112/2011*
- *In tema di omicidio colposo ricorre l'aggravante della violazione di norme antinfortunistiche anche quando la vittima è persona estranea all'impresa, in quanto l'imprenditore assume una posizione di garanzia in ordine alla*

*sicurezza degli impianti non solo nei confronti dei lavoratori subordinati o dei soggetti a questi equiparati, ma altresì nei riguardi di tutti coloro che possono comunque venire a contatto o trovarsi ad operare nell'area della loro operatività.*

*Cass. Pen. 7 febbraio 2008, n. 10842*

<b>Livello di rischio</b>	<b>Processi sensibili</b>	<b>Contromisure</b>
<p>Medio- alto (il livello di rischio, nei vari spazi di lavoro, interni ed esterni, è quello tipico delle strutture scolastiche).</p>	<p>Sicurezza dell'edificio scolastico. Somministrazione dei pasti. comportamento degli alunni, soprattutto nei momenti critici (ingresso, uscita, cambi d'ora ed intervallo).</p>	<p>Adozione del Documento di Valutazione dei Rischi, in conformità con il D. Lgs. 81/08, come modificato dalla legge 161/2014. Nomina di un RSPP munito della formazione e dell'esperienza professionale richiesti dalla legge. Formazione del personale in materia di sicurezza. Nomina di un responsabile delle attività di primo soccorso. Dotazione dei DPI previsti nel DVR. Inserimento nei programmi di <i>Compliance audit</i> di verifiche ispettive relative al rispetto delle norme in tema di sicurezza, in sinergia con il SPP. Applicazione di modelli di gestione della sicurezza. Vigilanza sul flusso in entrata ed in uscita degli alunni. Applicazione del sistema di autocontrollo alimentare HACCP conforme ai requisiti UE. Inserimento nella domanda d'iscrizione dell'informativa su allergie ed intolleranze alimentari. Redazione da parte di un esperto di una relazione annuale sui controlli a campione effettuati durante l'anno relativamente all'igiene alimentare dei pasti. Verifiche relative all'organizzazione delle uscite didattiche. Riconsegna degli alunni della scuola dell'infanzia e primaria solo al genitore o a terza persona espressamente e chiaramente delegata ed identificata dal genitore. Riunione del Consiglio di Classe ed adozione di provvedimenti disciplinari in caso di comportamenti particolarmente aggressivi da parte dell'alunno. Applicazione della Linea Guida del ministero sulla somministrazione dei farmaci nella scuola.</p>

## 11.2 Lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590, comma 3, c. p.)

*«Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*

*Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. ...omissis ...*

*Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale».*

Il delitto di lesioni personali colpose è quello che più di frequente si accompagna alle condotte represses dal diritto penale del lavoro, anche perché rappresenta il risvolto penalistico del danno biologico.

L'evento, costituito dalle lesioni subite dalla parte offesa, in assenza di dolo dell'autore, ricorre spesso nelle ipotesi di violazione delle norme lavoristiche: basta porre mente non solo alle evidenti conseguenze degli inadempimenti ai precetti antinfortunistici ed igienici, ma pure al danno alla salute, inteso come alterazione dell'equilibrio psico-fisico del soggetto, che quasi sempre si accompagna a comportamenti del datore di lavoro, anche solo civilisticamente illeciti, quali ad esempio il licenziamento invalido, la dequalificazione professionale, o l'uso illegittimo del potere disciplinare.

La circostanza aggravante della violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro sussiste anche per l'omessa adozione di ogni idonea misura a protezione dell'integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 c. c.

La terminologia «norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro» è, infatti, riferibile non soltanto alle norme inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche, ma anche a tutte quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali, le quali tendono in genere a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui deve svolgersi.

### Giurisprudenza

- *Vi è la responsabilità del rappresentante legale e del socio e responsabile tecnico di una srl per aver cagionato ad un dipendente, per colpa e per inosservanza della disciplina antinfortunistica, lesioni personali gravissime, in quanto la vittima, mentre si trovava sopra un soppalco per eseguire rilevamenti dimensionali, cadeva dallo stesso a causa del cedimento di uno dei pannelli, precipitando al suolo da un'altezza di circa sette metri.*  
Cass., n. 43814/2012
- *Vi è responsabilità dell'amministratore unico di una srl (M.) e del responsabile di cantiere della stessa società (B.) per aver consentito al lavoratore P.I., privo delle cinture di sicurezza, fornite ma non utilizzabili, e privo di presidi di trattenuta o di altri dispositivi anticaduta, di operare sul tetto di un capannone dove insistevano cavi e altro materiale e un lucernario non coperto, nel vano del quale il lavoratore era precipitato per circa otto metri conseguendo le lesioni che lo avevano condotto a morte.*  
Cass., n. 43434/2012
- *Il datore di lavoro, quale diretto responsabile della sicurezza sul lavoro, deve operare un controllo continuo e pressante per imporre che i lavoratori rispettino la normativa prevenzionale e sfuggano alla tentazione di sottrarsi*

*anche instaurando prassi di lavoro magari anche di comodo, ma non corrette e foriere di pericoli. La responsabilità si può escludere solo nell'ipotesi tipica di comportamento "abnorme" nel caso in cui il lavoratore violi "con consapevolezza" le cautele impostegli, ponendo in essere in tal modo una situazione di pericolo che il datore di lavoro non può prevedere e certamente non può evitare. (Nella specie, il responsabile dei lavori e il delegato alla sicurezza del cantiere sono stati ritenuti responsabili, per colpa generica e specifica, di un infortunio sul lavoro occorso a un lavoratore il quale, scivolando su di una scala in muratura, sprovvista di corrimano, a ridosso dell'area oggetto dei lavori di ristrutturazione, precipitava dal lato aperto della stessa, da un'altezza di circa tre metri, rovinando violentemente al suolo e procurandosi lesioni dalle quali derivava una malattia e una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni.*

*Cass., n. 32357/2010*

- *In tema di prevenzione infortuni, se il datore di lavoro è una persona giuridica, destinatario delle norme è il legale rappresentante dell'ente imprenditore, quale persona fisica attraverso la quale il soggetto collettivo agisce nel campo delle relazioni intersoggettive, così che la sua responsabilità penale, in assenza di valida delega, è indipendente dallo svolgimento o meno di mansioni tecniche, attesa la sua qualità di preposto alla gestione societaria.*

*Cass., n. 24478/2007*

<b>Livello di rischio</b>	<b>Processi sensibili</b>	<b>Contromisure</b>
Medio – alto (il livello di rischio, nei vari spazi di lavoro, interni ed esterni, è quello tipico delle strutture scolastiche).	<p>Adempimento non pieno dei requisiti contenuti nel D. Lgs. 81/08, come modificato dalla legge 161/2014.</p> <p>Carenze nella tenuta della documentazione della sicurezza sul lavoro.</p> <p>Non corretta individuazione dei rischi per il personale, ai sensi dell'art. 28 TU.</p> <p>Mancata predisposizione dei DUVRI ex art. 26 TU per le attività appaltate.</p> <p>Mancato svolgimento delle attività formative rivolte ai vari livelli del personale in materia di sicurezza.</p> <p>Mancata attuazione dell'accordo europeo sullo stress lavoro correlato.</p> <p>Malattie professionali causate da una non corretta organizzazione del lavoro.</p>	<p>Adozione del Documento di Valutazione dei Rischi, in conformità con il D. Lgs. 81/08, come modificato dalla legge 161/2014.</p> <p>Nomina di un RSPP munito della formazione e dell'esperienza professionale richiesti dalla legge.</p> <p>Formazione del personale in materia di sicurezza.</p> <p>Nomina di un responsabile delle attività di primo soccorso.</p> <p>Dotazione dei DPI previsti nel DVR.</p> <p>Inserimento nei programmi di <i>Compliance audit</i> di verifiche ispettive relative al rispetto delle norme in tema di sicurezza, in sinergia con il SPP.</p> <p>Vigilanza sul flusso in entrata ed in uscita degli alunni.</p> <p>Applicazione del sistema di autocontrollo alimentare HACCP conforme ai requisiti UE.</p> <p>Inserimento nella domanda d'iscrizione dell'informativa su allergie ed intolleranze alimentari.</p> <p>Redazione da parte di un esperto di una relazione annuale sui controlli a campione effettuati durante l'anno relativamente all'igiene alimentare dei pasti.</p>

	<p>Forme di mobbing orizzontale o verticale.</p> <p>Gestione dei momenti critici della vita scolastica (ingresso e uscita, intervalli, commissioni fuori della classe, gite e uscite didattiche, attività sportive, laboratori).</p>	<p>Verifiche relative all'organizzazione delle uscite didattiche.</p> <p>Riconsegna degli alunni della scuola dell'infanzia e primaria solo al genitore o a terza persona espressamente e chiaramente delegata ed identificata dal genitore.</p> <p>Riunione del Consiglio di Classe ed adozione di provvedimenti disciplinari in caso di comportamenti particolarmente aggressivi da parte dell'alunno.</p> <p>Applicazione della Linea Guida del ministero sulla somministrazione dei farmaci nella scuola.</p> <p>Controlli sulla gestione delle diete speciali ad alunni con allergie ed intolleranze alimentari (corretta comunicazione al personale addetto alla preparazione dei pasti, uso di utensili ed aree di lavorazione separate, acquisizione delle ricette per la preparazione dei pasti differenziati, controlli in fase di somministrazione del pasto).</p>
--	--	---



## CAPITOLO 12

### REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO

(Art. 25-octies D.lgs. 231/2001)

#### 12.1 Ricettazione (art. 648 c. p.)

*«Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulto denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).*

*La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato».*

#### 12.2 Riciclaggio (art. 648-bis c. p.)

*«Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».*

#### 12.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c. p.)

*«Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648»*

#### 12.4 Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c. p.)

*«Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

*Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.*

*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*

*La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».*

Presupposto comune alla fattispecie di cui *sub* 12.1 – 12.2 e 12.3 è la provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità dalla commissione da parte di terzi di un reato non necessariamente contro il patrimonio.

Non è indispensabile l'accertamento giudiziale del reato da cui proviene l'oggetto della ricettazione, del riciclaggio e dell'impegno di denaro, beni o altra utilità, purché ciò si deduca con certezza in base a prove logiche.

L'oggetto materiale è costituito da denaro o cose provenienti da delitto; la giurisprudenza vi ricomprende anche i servizi, l'energia o programmi.

In ordine alla fattispecie *sub* 12.4 si precisa che la sua introduzione ha colmato una lacuna normativa del nostro ordinamento; infatti, il delitto di riciclaggio, così come formulato punisce chi ricicla denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo commesso da altro soggetto, mentre nessuna sanzione, prima dell'introduzione della figura di reato, in esame era prevista per chi ricicla in prima persona.

## **Giurisprudenza**

- *Per la configurabilità del reato di cui all'art. 648 ter cod. pen., non occorre che il reimpiego del danaro o degli altri beni provenienti da delitto avvenga in attività lecite, né che tali attività siano svolte professionalmente; non è altresì necessario che la condotta di reimpiego presenti connotazioni dissimulatorie, volte ad ostacolare l'individuazione o l'accertamento della provenienza illecita dei beni.*  
*Cass., n. 9026/2014*
- *Risponde del delitto consumato e non tentato di riciclaggio il soggetto sorpreso dalla polizia giudiziaria nell'atto di smontare un'autovettura rubata, in quanto l'art. 648 bis cod. pen. configura un'ipotesi di reato a consumazione anticipata. (In motivazione, la Corte ha giustificato l'indicata natura del reato sulla scorta dell'espressione contenuta nell'art. 648 bis "operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della ... provenienza" che non indica un evento etiologicamente connesso alla condotta, ma descrive le caratteristiche dell'atto punibile).*  
*Cass., n. 5505/2014*
- *Ai fini della consumazione del delitto di ricettazione non è necessario che all'acquisto, perfezionatosi in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti, segua materialmente la consegna della res.*  
*Cass., n. 31023/2013*

- *Il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso.*  
Cass., n. 29486/2013
- *Il concorrente nel delitto associativo di stampo mafioso può essere chiamato a rispondere in quello di riciclaggio dei beni provenienti dall'attività associativa, sia quando il delitto presupposto sia da individuarsi nei delitti-fine, attuati in esecuzione del programma criminoso, sia quando esso sia costituito dallo stesso reato associativo, di per sé idoneo a produrre proventi illeciti.*  
Cass. n. 27292/2013
- *Il delitto di cui all'art. 648 ter cod. pen. è configurabile anche se per il reato presupposto, commesso all'estero, sia stata disposta dall'autorità giudiziaria straniera l'archiviazione per ragioni esclusivamente processuali che non escludono la sussistenza del reato. (Fattispecie relativa a procedimento per i reati di malversazione e spoliazione fraudolenta, commessi in Germania, per i quali il pubblico ministero, ai sensi del codice di procedura penale tedesco, aveva ritenuto di non esercitare temporaneamente l'azione penale per la mancanza di un interesse pubblico).*  
Cass. n. 47218/2013
- *Ai fini della configurabilità, in capo a colui che detenga per la vendita prodotti contraffatti (nella specie supporti audiovisivi illecitamente riprodotti), del reato di ricettazione, è necessario che la contraffazione sia opera di terzi.*  
Cass. n. 7880/2012

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
<p>Basso (reato tendenzialmente estraneo all'attività scolastica. Non escludibile in astratto, poiché comunque riferibile alla gestione del patrimonio immobiliare e delle risorse finanziarie).</p>	<p>Gestione del patrimonio immobiliare e delle risorse finanziarie.</p>	<p>Eventuali atti dispositivi sul patrimonio immobiliare dovranno, prima della sottoscrizione di contratti, essere sottoposti all'Organismo di Vigilanza che ne dovrà accertare, anche attraverso il ricorso alla consulenza di esperti di settore, la conformità alla normativa antiriciclaggio, anche ai fini dell'eventuale segnalazione all'Unità di informazione finanziaria istituita presso la Banca d'Italia. Consegna del codice etico ai consulenti che assistano l'Istituto in attività relative alla gestione del patrimonio immobiliare ed alla gestione delle risorse finanziarie. Il personale direttivo ed amministrativo dovrà attenersi scrupolosamente al decreto legislativo 231/07.</p>

## CAPITOLO 13

### DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

(Art. 25-octies.1 D.lgs. 231/2001)

#### **13.1 Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c. p.)**

«Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta».

Analisi del rischio: non applicabile

#### **13.2 Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c. p.)**

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto».

Analisi del rischio: non applicabile

#### **13.3 Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c. p.)**

«Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema».*

Analisi del rischio: non applicabile

#### **13.4 Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c. p. – articolo introdotto da D.L. 10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023 e modificato da D.L. n. 19 del 2 marzo 2024 e con Legge di conversione n. 56 del 29 aprile 2024)**

*«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

*La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni».*

Analisi del rischio: non applicabile

**CAPITOLO 14**  
**DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE**  
**DEL DIRITTO D'AUTORE**  
**(Art. 25-novies D.lgs. 231/2001)**

**14.1 Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (articoli 171, comma 1 lett. a) bis e 3, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies e 174 ter ex legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche)**

**a) art. 171, commi 1 lett. a) bis e 3** «1. Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

...omissis...; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; ...omissis...

3. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. ...omissis...».

**b) art 171 -bis** «1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità».

**c) art. 171-ter (articolo modificato dalla Legge n. 93 del 14 luglio 2023)** «È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);



d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

b) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

b-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85 bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici».

**d) art. 171-septies** «La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SLAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;



b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge».

**e) art. 171 –octies** «Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità».

**f) art. 174 –ter (articolo introdotto dalla legge 93/2023)** «Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, mette a disposizione, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171 bis, 171 ter, 171 quater, 171 quinquies, 171 septies e 171 octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggate o per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 5.000 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale».

La normativa sopra richiamata tutela l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera.

Il legislatore italiano, ancora più incisivamente del legislatore europeo, ha statuito la rilevanza penale del solo fatto della "duplicazione" dell'opera dell'ingegno a prescindere dalla finalità commerciale o meno; ciò ha forti ripercussioni sull'eventuale responsabilità dell'ente, posto che, in tal modo, si può configurare il reato anche qualora all'interno dell'Istituto siano usati a scopo lavorativo o didattico programmi non originali al solo fine di risparmiare il costo dei software originali.

## Giurisprudenza

- *La duplicazione abusiva di programmi per elaboratore comprende non soltanto la produzione non autorizzata di copie perfette del programma interessato, ma anche la realizzazione di programmi ricavati dallo sviluppo o da modifiche del prodotto originale, quando di quest'ultimo sia replicata una parte funzionalmente autonoma e costituente, comunque, il nucleo centrale dell'opera protetta.*

*Cass., n. 8011/2012*

- *Ai fini dell'integrazione del reato previsto dall'art. 171-bis legge 22 aprile 1941, n. 633, sono tutelati dal diritto d'autore, quale risultato della creazione intellettuale, i programmi per elaboratore elettronico, intesi come un complesso di informazioni o istruzioni idonee a far eseguire al sistema informatico determinate operazioni, che siano completamente nuovi o forniscono un apporto innovativo nel settore, esprimendo soluzioni migliori o diverse da quelle preesistenti.*

*Cass., n. 8011/2012*

- *Non integra il reato previsto dall'art. 171-ter, legge 22 aprile 1941, n. 633, per mancanza del fine di lucro, la diffusione in pubblico, da parte di un gestore di un "pub", di un evento sportivo trasmesso dalla piattaforma a pagamento per la televisione digitale terrestre "Mediaset Premium" utilizzando un contratto di tipo domestico, posto che il fine di lucro non è ravvisabile nell'intento di far confluire nel locale un numero maggiore di clienti, in conseguenza della fruizione gratuita del servizio.*  
Cass., n. 7051/2012
- *Il carattere creativo e la novità dell'opera sono elementi costitutivi del diritto d'autore sull'opera dell'ingegno; pertanto, prima ancora di verificare se un'opera possa costituire plagio di un'altra, il giudice del merito deve verificare se quest'ultima abbia o meno i requisiti per beneficiare della protezione richiesta, e ciò sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, sia sotto il profilo della novità.*  
Cass., n. 25173/2011

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
<p>Medio–alto riferibile alla condotta di coloro che provvedano a scaricare e/o installare programmi senza le relative autorizzazioni e licenze.</p> <p>Riferibile, altresì, alla gestione del materiale didattico, con riferimento sia al materiale audio-video che alla gestione dei libri di testo e delle fotocopie.</p>	<p><i>Download</i> di programmi informatici senza l'autorizzazione delle figure preposte.</p> <p>Mancanza di controlli in ordine all'installazione di programmi sulle macchine dell'Istituto.</p> <p>Mancanza di controlli rispetto al possesso di programmi a pagamento o gratuiti.</p> <p>Mancanza di controlli sull'accesso dei vari operatori alle macchine dell'Istituto.</p> <p>Assenza di <i>firewall</i> sulle postazioni PC utilizzate da utenti ed addetti.</p> <p>Mancata formazione, informazione e addestramento del personale che utilizza le postazioni PC.</p>	<p>I due ambiti operativi per i quali si profilano rischi di illecito in materia di diritto d'autore sono l'uso dei PC con connessione al <i>web</i> e le attività formative e di comunicazione condotte dall'Istituto.</p> <p>Con riferimento all'impiego delle attrezzature informatiche:</p> <p>a) Divieto, per tutti gli addetti dell'Istituto, di scaricare programmi informatici senza autorizzazione del diretto superiore gerarchico.</p> <p>b) Limitazione a pochi addetti dell'accessibilità al collegamento Internet.</p> <p>c) Installazione su ogni postazione PC o sul server centralizzato di un <i>firewall</i> che impedisca all'utente di poter scaricare programmi non autorizzati.</p> <p>d) Assegnazione del compito di introduzione di nuovi programmi solo ad una o più risorse interne, espressamente autorizzate a tale funzione e formate sui rischi relativi.</p> <p>e) Formazione ed informazione erogata a tutti gli operatori che utilizzano PC dell'Istituto collegati a Internet circa il divieto di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere, trasmettere al pubblico, detenere senza averne diritto programmi</li> </ol>

		<p>per elaboratori, banche dati protette ovvero qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore;</p> <p>2. utilizzare <i>software</i> e banche dati in assenza della valida licenza;</p> <p>3. diffondere tramite reti telematiche un'opera dell'ingegno o parte di essa;</p> <p>4. mettere in atto pratiche di scaricamento dati (<i>file sharing</i>) attraverso lo scambio e la condivisione di qualsiasi tipologia di file attraverso piattaforme presenti sul <i>web</i>.</p> <p>f) Svolgimento periodico di controlli a campione sulle macchine appartenenti all'Istituto da parte dell'O.d.V..</p> <p>Nell'ambito delle attività informative, di comunicazione e formative (queste ultime svolte attraverso sia modalità ordinarie, sia tramite formazione a distanza o l'impiego di nuove tecnologie):</p> <p>a) Divieto, per tutti gli addetti dell'Istituto, di impiegare e diffondere in qualunque forma opere dell'ingegno altrui o parte di esse usurpandone la paternità.</p> <p>b) Divieto, per tutti gli addetti dell'Istituto, di impiegare e diffondere in pubblico opere audio/video per le quali è prescritta l'apposizione del contrassegno della SIAE prive del contrassegno medesimo.</p> <p>c) Obbligo di citare esplicitamente gli autori di opere d'ingegno o di parti di esse, nonché di opere fotografiche-audio-video qualora tali opere o parti di esse siano impiegate nell'ambito delle attività dell'Istituto.</p>
--	--	---

**CAPITOLO 15**  
**INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE**  
**DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA**  
**(Art. 25-decies D.lgs. 231/2001)**

**15.1 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c. p.)**

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di danaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni».

L'art. 377 bis c. p. è stato introdotto dal legislatore del 2001 che ha inserito nella Carta Costituzionale i principi del "giusto processo" modificando l'art. 111 Cost.

Il bene giuridico tutelato è rappresentato dall'interesse alla genuinità della prova, così come dal corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia.

**Giurisprudenza**

- *Il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, previsto dall'art. 377 bis, c.p., è un reato di evento per il quale è configurabile la forma del tentativo. (Fattispecie relativa ad un'ipotesi di reato consumato, in cui un coindagato ha reso mendaci dichiarazioni nel corso di una serie di interrogatori dinanzi all'autorità giudiziaria).*  
Cass. n. 16369/2012
- *Ai fini della configurabilità della fattispecie tentata del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis, c.p.), assume un ruolo decisivo la qualità soggettiva di "persona chiamata" dinanzi all'autorità giudiziaria, trattandosi di un reato proprio con riferimento al destinatario della condotta, realizzabile solo in quanto tale soggetto sia in grado di rendere dichiarazioni utilizzabili nel procedimento (ad es., le persone dell'imputato, del coimputato e dell'imputato in reato connesso ex art. 12, lett. a) e lett. c), c.p.p., che rendano dichiarazioni sul fatto altrui). (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato senza rinvio la pronuncia impugnata, escludendo la configurabilità del tentativo in quanto non risultava dagli atti che il destinatario della condotta fosse stato chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria).*  
Cass. n. 45626/2010
- *L'integrazione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, posto in essere per il tramite di una terza persona, richiede che quest'ultima si faccia latrice, nei confronti del soggetto passivo, della condotta di minaccia, violenza, offerta o promessa di denaro finalizzata alla predetta induzione. (Nella specie, caratterizzata da tentativo, la Corte ha annullato la misura coercitiva impugnata essendo risultate unicamente minacce ed intimidazioni rivolte al terzo affinché questi riferisse alla persona offesa, con mezzi e modalità rimasti tuttavia non chiariti, una richiesta di ritrattazione di precedenti dichiarazioni).*  
Cass. n. 44464/2010

<b>Livello di rischio</b>	<b>Processi sensibili</b>	<b>Contromisure</b>
Residuale (limitato ai casi di contenzioso).	Svolgimento di procedimenti davanti all'autorità giudiziaria.	Il Codice Etico verrà trasmesso e sottoscritto per accettazione dai legali a cui è rilasciata la procura per il processo.

**CAPITOLO 16**  
**REATI AMBIENTALI**  
**(Art. 25-undecies D.lgs. 231/2001)**

**16.1 Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p. – articolo modificato da D.L. 10 agosto 2023 n. 105 coordinato con la Legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023 )**

«È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi».

Analisi del rischio: **non applicabile**

**16.2 Disastro ambientale (art. 452-quater c.p. – articolo modificato da D.L. 10 agosto 2023 n. 105 coordinato con la Legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023)**

«Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

Analisi del rischio: **non applicabile**

**16.3 Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)**

«Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo d'inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo».

Analisi del rischio: **non applicabile**

#### **16.4 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)**

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà»

Analisi del rischio: non applicabile

#### **16.5 Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)**

«Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale».

Analisi del rischio: non applicabile

#### **16.6 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)**

«Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca».

Analisi del rischio: non applicabile

#### **16.7 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)**

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.



*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie».*

Analisi del rischio: non applicabile

#### **16.8 Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)**

*«Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro».*

Analisi del rischio: non applicabile

#### **16.9 Sanzioni penali per scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.lgs. 152/2006)**

*«1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, (...).*

*2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.*

*3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni ... omissis.*

*5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. ... omissis ....*

*11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni ...omissis...*

*13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente».*

Analisi del rischio: non applicabile

#### **16.10 Abbandono di rifiuti (art. 255 D.lgs. 152/2006 – articolo introdotto dal D.L. 10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023)**

*«1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o*



sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.

1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232 ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232 bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.

3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3».

Con la norma in esame, a far data dal 10 ottobre 2023, l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti, posto in essere da un comune cittadino privato, è sanzionato, ai sensi del revisionato articolo 255, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, non più con una sanzione amministrativa pecuniaria, bensì penalmente al pari di quelli effettuati da un titolare d'impresa o responsabile di ente, per i quali la disciplina sanzionatoria continua a rinvenirsi nell'articolo 256, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006.

Anche in tale fattispecie, così come per quella prevista al paragrafo successivo, è ricompresa l'attività di stoccaggio ossia il deposito di rifiuti in attesa di recupero trattamento o smaltimento.

<b>Livello di rischio</b>	<b>Processi sensibili</b>	<b>Contromisure</b>
Medio: i rischi connessi ai reati in questione sono riferibili allo smaltimento non corretto dei rifiuti.	Mancata applicazione delle norme in materia di eliminazione di rifiuti speciali e sulla raccolta differenziata.	Vigilanza dell'O.d.V. sulla gestione dei rifiuti.

#### **16.11 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6 D.lgs. 152/2006)**

«1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi ... omissis ....

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemila duecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi ... omissis ...

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro».

La norma in esame ricomprende anche l'attività di stoccaggio ossia il deposito di rifiuti in attesa di recupero trattamento o smaltimento.

### Giurisprudenza

- Per titolare di impresa o ente, che risponde del delitto di abbandono di rifiuti, non deve intendersi solo il soggetto formalmente titolare dell'attività ma anche colui che eserciti di fatto l'attività imprenditoriale inquinante.  
Cass., 35945/2010
- La violazione del divieto di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o della loro immissione nelle acque superficiali e sotterranee è punita, in via generale, come illecito amministrativo se commessa da privato e costituisce invece reato qualora ricorra l'elemento specializzante che il fatto sia commesso da titolari di imprese o da responsabili di enti. Anche il privato può concorrere in tale reato, ma è necessario che la condotta sia almeno in parte ascrivibile al soggetto qualificato e non sia invece posta in essere interamente dal privato.  
Cass. 33766/2007

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
Residuale: i rischi connessi ai reati in questione sono riferibili soltanto all'eliminazione dei rifiuti speciali (es olio) ed al rispetto di eventuali norme locali sulla raccolta differenziata.	Mancata applicazione delle norme in materia di eliminazione di rifiuti speciali e sulla raccolta differenziata.	Vigilanza dell'O.d.V. sulla gestione dei rifiuti.

### 16.12 Bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2, D. Lgs 152/2006)

«1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose».

Analisi del rischio: non applicabile

### 16.13 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, D. Lgs 152/2006)

«Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto».

Analisi del rischio: non applicabile

#### **16.14 Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.lgs. 152/2006)**

«Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi».

Analisi del rischio: non applicabile

#### **16.15 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies)**

«1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca».

Analisi del rischio: non applicabile

#### **16.16 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6, 7 secondo e terzo periodo e 8, D.lgs. 152/2006)**

«omissis ...6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino a un terzo in caso di rifiuti pericolosi».

Analisi del rischio: non applicabile

### **16.17 Sanzioni per il «Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria» (art. 279, comma 5, D.lgs. 152/2006)**

«2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. 5 Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa».

Analisi del rischio: non applicabile

### **16.18 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono (art. 3, comma, 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549)**

«1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)].

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente ...

6 Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito».

Analisi del rischio: non applicabile

#### **16.19 Inquinamento doloso (art. 8, commi 1 e 2, D.lgs. 6 novembre 2007 n. 202)**

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000».

Analisi del rischio: non applicabile

#### **16.20 Inquinamento colposo (art. 9, commi 1 e 2, D.lgs. 6 novembre 2007 n. 202)**

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000».

Livello di rischio: non applicabile

**CAPITOLO 17**  
**REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI**  
**IN CUI IL SOGGIORNO È IRREGOLARE**  
**(Art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001)**

**17.1 Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 comma 12, 12 bis e 12 ter D. lgs 286/1998 c.d. Testo Unico sull'Immigrazione – – articolo modificato dal Decreto Legge n. 20 del 10 marzo 2023)**

« ... omissis 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale;

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente... omissis».

In relazione alla commissione del suddetto reato, il D. lgs 231/2001 prevede l'applicazione all'ente di una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000,00 euro.

In sintesi, l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000€, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

### **Giurisprudenza**

- *L'errore, ancorché colposo, del datore di lavoro sul possesso di regolare permesso di soggiorno da parte dello straniero impiegato, cadendo su elemento normativo integrante la fattispecie, comporta l'esclusione della responsabilità penale.*  
*Cass., n. 25607/2013*
- *E' onere del datore di lavoro verificare" il possesso del permesso di soggiorno, ovvero del documento assimilato, "indipendentemente dalle asserzioni e aspettative di colui al quale viene data occupazione.*  
*Cass., n. 25990/2010*

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
Basso: riferibile soltanto alla gestione del personale dell'ente o da parte delle ditte appaltatrici.	rapporti di lavoro, diretti o in appalto, con cittadini extracomunitari.	<p>a) Definizione di un protocollo per la selezione del personale, in cui sia documentata la fase, precedente ai colloqui, di verifica del possesso dei requisiti legali da parte del personale da assumere, compreso l'eventuale permesso di soggiorno per motivi di lavoro.</p> <p>b) Trasmissione periodica all'O.d.V. dell'elenco dei lavoratori occupati alle dipendenze dell'ente.</p> <p>c) Nell'ipotesi di impiego di cittadini extracomunitari, verifica da parte dell'O.d.V. del possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro (o di permesso compatibile con il rapporto di lavoro).</p> <p>Definizione di un protocollo per il controllo dei servizi appaltati, compresa la regolarità retributiva e contributiva del trattamento del personale dipendente delle ditte appaltatrici.</p>

**17.2 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 1, 3, 3-bis, 3-ter e 5, D. lgs 286/1998 c.d. Testo Unico sull'Immigrazione – articolo modificato dal Decreto Legge n. 20 del 10 marzo 2023 )**

*«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.*

*...omissis...*

*3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:*

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*



d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

...omissis...

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

**Livello di rischio: non applicabile**

### **17.3 Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12 bis D. lgs 286/1998 c.d. Testo Unico sull'Immigrazione – articolo aggiunto dal Decreto Legge n. 20 del 10 marzo 2023 )**

«1. Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o in qualunque modo effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone.

2. Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la pena è aumentata quando ricorre taluna delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a), d) ed e). La pena è aumentata da un terzo alla metà quando concorrono almeno due delle ipotesi di cui al primo periodo, nonché nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3-ter.

4. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

5. Si applicano le disposizioni previste dai commi 3-quinquies, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 12.

6. Fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale, se la condotta è diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato è punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio».

**Livello di rischio: non applicabile**

## CAPITOLO 18

### RAZZISMO E XENOFOBIA

(Art. 25-terdecies D.lgs. 231/2001)

#### 18.1 Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.)

*«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:*

*a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;*

*b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.*

*È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.*

*Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale».*

L'oggetto giuridico posto a tutela dell'art. 604 bis c.p. si identifica con l'esigenza di tutela contro azioni discriminatorie fondate sulla razza, l'origine etnica o la religione di ciascun individuo. Nello specifico, per condotte "discriminatorie" s'intende ogni azione volta alla distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, colore, ascendenza o origine etnica, che ha lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica.

#### Giurisprudenza

- *La nozione di razzismo, rilevante ai fini dell'applicazione delle norme contro la discriminazione "razziale", indica l'esistenza di razze diverse ed in specie di alcune considerate «inferiori» rispetto ad altre considerate «superiori», secondo determinate scale di valori, ed è ravvisabile anche quando l'argomento della disuguaglianza biologica abbia ceduto il passo all'assolutizzazione delle differenze fra le culture ed, in specie, delle identità e differenze "razziali", etniche, culturali, nazionali di un gruppo con rifiuto del cosiddetto «meticcio» o mescolamento ed alla incitazione alla difesa attiva nei confronti degli esponenti delle culture estranee, percepite come nemico da combattere.*  
*Tribunale Verona, sentenza n. 2203/2005*
- *Il reato di incitamento alla violenza e gli atti di provocazione commessi per motivi "razziali", etnici, nazionali o religiosi, è un reato di pericolo che si perfeziona indipendentemente dalla circostanza che l'istigazione sia accolta dai destinatari, essendo tuttavia necessario valutare la concreta ed intrinseca capacità della condotta a determinare altri a compiere un'azione violenta, con riferimento al contesto specifico ed alle modalità del fatto.*  
*Cass., n. 42727/2015*

<b>Livello di rischio</b>	<b>Processi sensibili</b>	<b>Contromisure</b>
<p>Basso: riferibile prevalentemente alla gestione del personale dell'ente o da parte delle ditte appaltatrici.</p>	<p>rapporti di lavoro, diretti o in appalto;  rapporti con i collaboratori;  rapporti con i fornitori;  rapporti con l'utenza (allievi, famiglie...etc)</p>	<p>previsione di specifiche regole di condotta all'interno del codice etico che disciplinino i comportamenti che i tutte le figure che operano per conto dell'ente, apicali e non, nel corso delle proprie relazioni devono tenere nei confronti di risorse interne o esterne all'Ente appartenenti a etnie o religioni differenti dalle proprie.  Controllo da parte dell'ODV dell'osservanza delle regole di condotta di cui sopra</p>

## CAPITOLO 19

### FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI DI AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

(Art. 25-quaterdecies D.lgs. 231/2001)

#### 19.1 Frodi in competizioni sportive (art. 1 legge 401/1989)

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni».

Trattasi di un reato plurioffensivo, il bene giuridico tutelato nel caso di specie è l'interesse patrimoniale e la libertà di autodeterminazione. Con la norma in esame il legislatore ha inteso tutelare la certezza, la regolarità delle competizioni sportive e la conseguente genuinità dei loro risultati.

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
Residuale, riferibile soltanto alla partecipazione dell'ente a competizioni sportive.	Partecipazione ad eventi sportivi organizzati da federazioni, società o associazioni riconosciute a livello nazionale.	Osservanza, da parte delle figure apicali e dei soggetti a queste sottordinati, delle regole proprie delle competizioni sportive.

#### 19.2 Esercizio abusivo di gioco o di scommessa (art. 4 legge 401/1989)

«1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione.

Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

*È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000».*

**Livello di rischio: non applicabile**

**CAPITOLO 20**  
**REATI TRIBUTARI**  
(Art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001)

**20.1 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000)**

«È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria».

Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie in esame coincide con l'interesse dell'Erario alla percezione dei tributi. È un reato a consumazione istantanea in quanto si realizza al momento della presentazione della dichiarazione fiscale. L'eventuale ravvedimento non cancella la commissione dell'illecito penale.

Affinché possa ritenersi realizzata la condotta prevista da tale normativa, è necessario che siano posti in essere due comportamenti diversi:

- a. la confezione delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti e la loro registrazione nelle scritture contabili obbligatorie;
- b. l'indicazione nella dichiarazione annuale di elementi passivi fittizi o di attivi inferiori a quelli reali suffragando tali circostanze con i documenti previamente registrati.

**Giurisprudenza**

- *La fattispecie della dichiarazione fraudolenta, di cui all'art. 2 D.lgs. n.74/2000, si connota come quella più grave ontologicamente in quanto non solo l'agente dichiara il falso, ma supporta la propria condotta mediante un "impianto contabile", o più genericamente documentale, diretto a sviare o ostacolare la successiva attività di accertamento dell'Amministrazione, avvalorando in modo artificioso l'inveritiera prospettazione di dati inseriti nella dichiarazione. Tale fattispecie criminosa si configura come un reato di pericolo e di mera condotta, il quale si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari e prescinde dal verificarsi dell'evento di danno. Ne consegue che, ai fini dell'individuazione della data di consumazione dell'illecito, non rileva l'effettività dell'evasione.*

*Cass. n.1998/2020*

- *Il reato è integrato con la presentazione della dichiarazione, in quanto il legislatore mira a reprimere penalmente le sole condotte direttamente correlate alla lesione degli interessi fiscali, rinunciando invece a perseguire quelle di carattere meramente preparatorio o formale.*

*Cass., S.U., n. 32348/2015*

<b>Livello di rischio</b>	<b>Processi sensibili</b>	<b>Contromisure</b>
Medio.	Selezione e contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori di beni, servizi e lavori. Assunzione e gestione del personale.	Controllo sui livelli autorizzativi e sistema delle deleghe. Separazione dei compiti. Controllo periodico dei dati,

	Rapporti con i dipendenti con mansioni amministrativo contabili. Gestione tecnica e amministrativa degli acquisti di beni, servizi e lavori. Gestione degli aspetti fiscali, tributari e contributivi. Tenuta della contabilità, bilancio e comunicazioni periodiche.	documenti e informazioni. Gestione delle fasi di fatturazione e pagamento.
--	--	---

## 20.2 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000)

«Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro un milione».*

Il dolo è specifico come per tutti i reati di dichiarazione e consiste nel fine di evadere le imposte. La condotta deve avere essenzialmente i seguenti requisiti:

- falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie
- impiego di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento
- presentazione di una dichiarazione falsa.

È necessaria la sussistenza di un "quid pluris" rispetto alla falsa rappresentazione offerta nelle scritture contabili obbligatorie, ossia una condotta connotata da particolare insidiosità derivante dall'impiego di artifici idonei ad ostacolare l'accertamento della falsità contabile.

### Giurisprudenza

- Il rilascio, da parte di professionista abilitato, di un mendace visto di conformità o di un'infedele certificazione tributaria, di cui rispettivamente agli artt. 35 e 36 d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, ai fini degli studi di settore, costituisce un mezzo fraudolento, idoneo ad ostacolare l'accertamento e ad indurre l'amministrazione finanziaria in errore, tale da integrare il concorso del professionista nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.  
Cass. n.19672/2019*
- Affinché possa configurarsi il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000, di connotazione residuale rispetto alla fattispecie dell'art.2, è necessario che ricorrano essenzialmente, a fronte del chiaro dettato normativo, i requisiti della falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie, dell'impiego di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e, infine, a completamento della condotta, della presentazione di una dichiarazione falsa.  
Cass., S.U., n. 2292/2012*



Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
Basso.	Selezione e contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori di beni, servizi e lavori. Assunzione e gestione del personale. Rapporti con i dipendenti con mansioni amministrativo contabili. Gestione tecnica e amministrativa degli acquisti di beni, servizi e lavori. Gestione degli aspetti fiscali, tributari e contributivi. Tenuta della contabilità, bilancio e comunicazioni periodiche.	Controllo sui livelli autorizzativi e sistema delle deleghe. Separazione dei compiti. Controllo periodico dei dati, documenti e informazioni. Gestione delle fasi di fatturazione e pagamento.

### 20.3 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000)

«È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

*Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato».*

La condotta consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, in buona sostanza, nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi. La realizzazione della condotta *de qua* necessita che la fattura o il documento escano dalla sfera di fatto e di diritto di colui che la emette mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso.

#### Giurisprudenza

- *Integra il reato di emissione di fatture inesistenti al fine di eludere le imposte dirette e l'IVA, previsto dall'art. 8, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l'emissione di fatture aventi ad oggetto la prestazione di servizi di consulenza, al fine di "coprire" l'erogazione di somme di denaro in esecuzione di un accordo corruttivo, essendo tali operazioni riconducibili alla categoria delle "operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte" prevista dall'art. 1, comma primo, lett. a), D.Lgs. n. 74 del 2000.*

*Cass. n.52321/2016*

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
Medio.	Selezione e contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori di beni, servizi e lavori. Assunzione e gestione del personale. Rapporti con i dipendenti con mansioni amministrativo contabili. Gestione tecnica e amministrativa degli acquisti di beni, servizi e lavori.	Controllo sui livelli autorizzativi e sistema delle deleghe. Separazione dei compiti. Controllo periodico dei dati, documenti e informazioni. Gestione delle fasi di fatturazione e pagamento.

	Gestione degli aspetti fiscali, tributari e contributivi. Tenuta della contabilità, bilancio e comunicazioni periodiche.	
--	---	--

#### 20.4 Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari».

Si tratta di un reato di pericolo concreto (nei reati di pericolo il bene giuridico tutelato dalla legge non è lesa ma è messo a rischio) e a dolo specifico, teso a tutelare l'attività di verifica fiscale che gli organi accertatori effettuano ai fini del controllo sull'osservanza degli obblighi dichiarativi e di pagamento delle imposte; sanzionandosi quelle condotte che, finalizzate all'evasione, impediscano o ostacolano l'accertamento di un'obbligazione tributaria. Essendo, poi, un delitto a consumazione anticipata, non è necessario che la finalità perseguita sia effettivamente conseguita.

#### Giurisprudenza

- *La condotta del reato previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, può consistere sia nella distruzione che nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispetto al momento consumativo, giacché la distruzione realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l'occultamento – consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori – costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione.*

*Cass. n.14461/2016*

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
Basso.	Selezione e contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori di beni, servizi e lavori. Assunzione e gestione del personale. Rapporti con i dipendenti con mansioni amministrativo contabili. Gestione tecnica e amministrativa degli acquisti di beni, servizi e lavori. Gestione degli aspetti fiscali, tributari e contributivi. Tenuta della contabilità, bilancio e comunicazioni periodiche.	Controllo sui livelli autorizzativi e sistema delle deleghe. Separazione dei compiti. Controllo periodico dei dati, documenti e informazioni. Gestione delle fasi di fatturazione e pagamento.

## 20.5 Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000)

«È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni».

La ratio della norma va individuata nel pericolo che la pretesa tributaria non trovi capienza nel patrimonio del contribuente e, più in generale, nel principio costituzionale per cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il reato è considerato di “pericolo concreto” poiché richiede, semplicemente, che l'atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni siano idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario vantato dall'Erario.

### Giurisprudenza

- *Ai fini della punibilità per il reato di “sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte” è necessario che, per effetto della condotta, si determini una situazione tale per la quale il bene alienato simulatamente ovvero in relazione al quale sono stati compiuti atti fraudolenti appaia all'Erario effettivamente uscito dal patrimonio del debitore sì da rendere impossibile o comunque più difficile il recupero.*

*Cass. n.30615/2020*

- *Il profitto del reato di cui all'art. 11 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) è rappresentato dal valore dei beni sottratti fraudolentemente alla garanzia dei crediti della Amministrazione finanziaria per le imposte evase e non già dal debito tributario rimasto inadempito.*

*Cass. n.332018/2019*

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
Basso.	Selezione e contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori di beni, servizi e lavori. Assunzione e gestione del personale. Rapporti con i dipendenti con mansioni amministrativo contabili. Gestione tecnica e amministrativa degli acquisti di beni, servizi e lavori. Gestione degli aspetti fiscali, tributari e contributivi. Tenuta della contabilità, bilancio e comunicazioni periodiche.	Controllo sui livelli autorizzativi e sistema delle deleghe. Separazione dei compiti. Controllo periodico dei dati, documenti e informazioni. Gestione delle fasi di fatturazione e pagamento.

## 20.6 Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000)

«Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)».

Il delitto di dichiarazione infedele si consuma con la presentazione della dichiarazione annuale, sì che non rileva l'eventuale presentazione di una dichiarazione integrativa mediante la quale il contribuente abbia emendato il contenuto di quella annuale originaria.

Le dichiarazioni prese in considerazione dalla presente norma sono solo:

- la dichiarazione annuale in tema di imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche
- la dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto.

Sono, invece, escluse tutte le altre tutte le altre dichiarazioni fiscali presenti nel nostro ordinamento.

### Giurisprudenza

- *Ai fini dell'integrazione del reato di dichiarazione infedele, previsto dall'art. 4 d.lg. 74 del 2000, la mancata conoscenza, da parte dell'operatore professionale, della norma tributaria posta alla base della violazione penale contestata, costituisce errore sul precetto che non esclude il dolo ai sensi dell'art. 5 cod. pen., salvo che sussista una obiettiva situazione di incertezza sulla portata applicativa o sul contenuto della norma fiscale extrapenale, tale da far ritenere l'ignoranza inevitabile.*

*Cass. n. 44293/2017*

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
Medio.	Selezione e contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori di beni, servizi e lavori. Assunzione e gestione del personale. Rapporti con i dipendenti con mansioni amministrativo contabili. Gestione tecnica e amministrativa degli acquisti di beni, servizi e lavori. Gestione degli aspetti fiscali, tributari e contributivi. Tenuta della contabilità, bilancio e comunicazioni periodiche.	Controllo sui livelli autorizzativi e sistema delle deleghe. Separazione dei compiti. Controllo periodico dei dati, documenti e informazioni. Gestione delle fasi di fatturazione e pagamento.

## 20.7 Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000)

«1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto».

L'obiettivo della presente fattispecie normativa è quello di indicare volontariamente i redditi percepiti nel periodo di imposta e determinare, dunque, la relativa tassazione.

Se la dichiarazione dei redditi non viene presentata, o non viene presentata nei termini, si incorre nella fattispecie di omessa dichiarazione dei redditi.

### Giurisprudenza

- In tema di reati tributari, il reato di cui all' art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, come modificato dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, è configurabile con la sola omissione della presentazione della dichiarazione, non essendo necessaria la dimostrazione della produzione di un effettivo danno economico per l'amministrazione finanziaria.  
Cass. n. 20856/2017

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
Basso	Selezione e contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori di beni, servizi e lavori. Assunzione e gestione del personale. Rapporti con i dipendenti con mansioni amministrativo contabili. Gestione tecnica e amministrativa degli acquisti di beni, servizi e lavori. Gestione degli aspetti fiscali, tributari e contributivi. Tenuta della contabilità, bilancio e comunicazioni periodiche.	Controllo sui livelli autorizzativi e sistema delle deleghe. Separazione dei compiti. Controllo periodico dei dati, documenti e informazioni. Gestione delle fasi di fatturazione e pagamento.

## 20.8 Indebita compensazione (art. 10 quater D. Lgs. 74/2000 - articolo modificato dal D.Lgs n. 87 del 14 giugno 2024)

«1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la speranza del credito».

Per l'integrazione del reato, non è di per sé sufficiente un mancato versamento dell'imposta, ma occorre che l'omesso versamento risulti formalmente giustificato da un'operata compensazione tra le somme dovute all'Erario e crediti verso il contribuente, in realtà non spettanti o inesistenti. In detto contesto, è proprio la necessaria condotta di compensazione che rappresenta l'elemento di discriminazione tra il reato in oggetto e la fattispecie di omesso versamento.

### Giurisprudenza

- *In tema di reati tributari, integra il delitto di indebita compensazione di cui all' art. 10-quater del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il pagamento dei debiti fiscali mediante compensazione con crediti d'imposta a seguito di acollo fiscale compiuto attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale, in quanto l'art. 17 del d.lgs 9 luglio 1997 n. 241 non solo non prevede il caso dell'acollo, ma richiede che la compensazione avvenga unicamente tra i medesimi soggetti del rapporto d'imposta.*  
Cass. n. 1999/2017
- *Integra il reato di indebita compensazione ex art. 10 quater d.lgs. n. 74 del 2000, e non quello di truffa aggravata, il comportamento fraudolento di porre in compensazione, ex art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997, partite debitorie in favore dell'Inps con crediti inesistenti, sussistendo tra le fattispecie un rapporto di specialità unilaterale*  
Cass. n. 5177/2015

Livello di rischio	Processi sensibili	Contromisure
Basso	Selezione e contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori di beni, servizi e lavori. Assunzione e gestione del personale. Rapporti con i dipendenti con mansioni amministrativo contabili. Gestione tecnica e amministrativa degli acquisti di beni, servizi e lavori. Gestione degli aspetti fiscali, tributari e contributivi. Tenuta della contabilità, bilancio e comunicazioni periodiche.	Controllo sui livelli autorizzativi e sistema delle deleghe. Separazione dei compiti. Controllo periodico dei dati, documenti e informazioni. Gestione delle fasi di fatturazione e pagamento.

## CAPITOLO 21

### CONTRABBANDO

(Art. 25-sexiesdecies D.lgs. 231/2001)

#### 21.1 Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n.43/1973)

«È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o tra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando».

Livello di rischio: non applicabile

#### 21.2 Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n.43/1973)

«È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;
- b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale».

Livello di rischio: non applicabile

#### 21.3 Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n.43/1973)

«È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;
- b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
- c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
- d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;



e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;

f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale».

**Livello di rischio: non applicabile**

#### **21.4 Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n.43/1973)**

«È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;

b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;

d) che atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quello comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale».

**Livello di rischio: non applicabile**

#### **21.5 Contrabbando nelle zone extra doganali (art. 286 DPR n.43/1973)**

«È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita».

**Livello di rischio: non applicabile**

#### **21.6 Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n.43/1973)**

«È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140».

**Livello di rischio: non applicabile**

#### **21.7 Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n.43/1973)**

«Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti».

**Livello di rischio: non applicabile**

### **21.8 Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n.43/1973)**

«E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione».

Livello di rischio: non applicabile

### **21.9 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n.43/1973)**

«Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi».

Livello di rischio: non applicabile

### **21.10 Contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea (art. 291 DPR n.43/1973)**

«Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere».

Livello di rischio: non applicabile

### **21.11 Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n.43/1973)**

«Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione».

Livello di rischio: non applicabile

### **21.12 Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n.43/1973)**

«1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione

*sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.*

*3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».*

**Livello di rischio: non applicabile**

### **21.13 Associazione per delinquere al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n.43/1973)**

*«1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.*

*2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.*

*3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

*4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti».*

**Livello di rischio: non applicabile**

### **21.14 Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n.43/1973)**

*«Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi».*

**Livello di rischio: non applicabile**

### **21.15 Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n.43/1973)**

*«Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita».*

**Livello di rischio: non applicabile**

## **21.16 Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca (art. 301 DPR n.43/1973 – articolo introdotto dal D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022)**

*«1. Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al periodo precedente, è ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.*

*2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.*

*3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.*

*4. Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta non può essere ripetuta e i mezzi esecutati vengono acquisiti al patrimonio dello Stato.*

*5. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale.*

*5-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 295, secondo comma, si applica l'articolo 240-bis del codice penale».*

**Livello di rischio: non applicabile**

## CAPITOLO 22

# DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI

(Art. 25-septiesdecies e Art. 25-duodevicies D.lgs. 231/2001)

### 22.1 Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)

«Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge».

Livello di rischio: non applicabile

### 22.2 Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

«Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata».

Livello di rischio: non applicabile

### 22.3 Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)

«Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto».

Livello di rischio: non applicabile

### 22.4 Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

«Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi».

Livello di rischio: non applicabile

### **22.5 Violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)**

«È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento».

Livello di rischio: non applicabile

### **22.6 Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)**

«Chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater 518-quinquies 518-sexies e 518-septies importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165».

Livello di rischio: non applicabile

### **22.7 Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)**

«Chiunque trasferisce all'estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale».

Livello di rischio: non applicabile

### **22.8 Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p. - articolo modificato dalla Legge n. 6 del 22 gennaio 2024)**

«Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna».

Livello di rischio: non applicabile

### **22.9 Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)**

*«È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:*

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;*
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;*
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;*
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.*

*È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato».*

**Livello di rischio: non applicabile**

### **22.10 Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)**

*«Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.*

*La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto».*

**Livello di rischio: non applicabile**

### **22.11 Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)**

*«Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni».*

**Livello di rischio: non applicabile**



## CAPITOLO 23

### DELITTI TENTATI

(Art. 26 D.lgs. 231/2001)

#### 23.1 Delitto tentato (art. 56 c.p.)

*«Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.*

*Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.*

*Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.*

*Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà».*

Il decreto legislativo 231/2001 ha esteso la responsabilità dell'ente anche a tutte le ipotesi in cui la condotta dell'agente si traduca in un'azione diretta a commettere il reato programmato, il quale, tuttavia, per cause indipendenti alla volontà del soggetto agente, non si realizzi.

Livello di rischio: **si veda quanto sopra esposto in ordine alle singole fattispecie di reato.**

## CAPITOLO 24

### REATI TRANSNAZIONALI

(Art. 10 L. n. 146/2006)

La Legge 16 marzo 2006, n. 146 (*«Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale»*) ha previsto la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ad alcuni reati, nell'ipotesi in cui sussista il carattere di *«transnazionalità»* della condotta criminosa.

La normativa in esame, all'art. 3, definisce reato transnazionale, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, quello commesso da un gruppo criminale organizzato:

- a) in più di uno Stato;
- b) ovvero, in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero, in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero, in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I **reati-presupposto** a oggi rilevanti sono:

- l'associazione per delinquere, di natura semplice (art. 416 c.p.) e di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- l'associazione finalizzata a traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 309/90)
- l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater, D.P.R. 43/1973);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (378 c. p.);
- il traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3bis, 3ter e 5 D. Lgs. 286/1998.

Livello di rischio: **si veda quanto sopra esposto in ordine alle singole fattispecie di reato**

## CAPITOLO 25

### CONTROMISURE DI CARATTERE GENERALE

Le contromisure definite nelle sezioni precedenti del documento si riferiscono a specifiche fattispecie di reato. Accanto ad esse, si prevedono le seguenti contromisure di carattere generale, vale a dire idonee a ridurre il rischio della commissione di atti illeciti ricollegabili a diversi settori dell'attività dell'Istituto.

1. Adozione di un Regolamento rivolto al personale, con elenco di diritti e doveri.
2. Inflizione di sanzioni disciplinari in caso di violazione del Regolamento del personale.
3. Comunicazione all'O.d.V. dei procedimenti disciplinari, onde verificare la possibile responsabilità dell'ente in ordine al comportamento illecito posto in essere dai soggetti attivi.
4. Corretta tenuta del registro di classe e dei verbali degli organi collegiali della scuola, in cui sono riportati i fatti secondo verità, contestualmente allo svolgimento delle riunioni ed in maniera tale che i documenti non possano essere alterati o contraffatti.
5. Redazione del D.P.S., consegna al personale della lettera d'incarico al trattamento dei dati e consegna all'utenza dell'informativa scritta sul trattamento dei dati.
6. Facoltà, per i genitori e per il personale, di svolgere segnalazioni direttamente all'Organismo di Vigilanza.
7. Svolgimento di audit di compliance da parte dell'Organismo di Vigilanza secondo lo schema ISO 19011.
8. Svolgimento di attività formative rivolte al personale ed agli alunni in tema di reati e contromisure.
9. Svolgimento di Verifiche di efficacia di tali attività formative.
10. Controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza sull'assenza di lavoro irregolare.
11. Controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza della presenza del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in corso di validità per il personale extracomunitario.
12. Composizione collegiale dell'Organismo di Vigilanza.
13. Requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità dell'Organismo di Vigilanza.
14. Controlli di qualità per le opere certificate